

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1209-A**

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 2009)

**Il testo della Commissione
bilancio**

dicembre 2008
n. 83



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 1209-A

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 2009)

Il testo della Commissione
bilancio

dicembre 2008
n. 83

AVVERTENZA

Il disegno di legge finanziaria 2009 è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati (AC 1713) che lo ha approvato, con modificazioni, il 13 novembre 2008 (AS 1209 - per l'illustrazione del testo, si veda il *dossier* del Servizio studi n. 78). La Commissione bilancio del Senato ha esaminato il testo dal 19 novembre al 4 dicembre e lo ha approvato con alcune modificazioni (AS 1209-A).

Il presente *dossier* illustra il contenuto dell'AS 1209-A.

La **prima parte** reca la sintesi degli articoli. La **seconda parte** contiene le schede di lettura illustrative delle singole disposizioni (si segnala che le rubriche poste ai commi sono di fonte redazionale) e la **terza parte** contiene i testi a fronte delle novelle apportate alla legislazione vigente.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	21
Articolo 1 <i>(Risultati differenziali)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 2, comma 1 <i>(Disciplina IRAP per il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 2, comma 2 <i>(Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 2, comma 3 <i>(Deducibilità del contributo SSN sui premi di assicurazione per le imprese di autotrasporto)</i> Scheda di lettura.....	35
Articolo 2, comma 4 <i>(Deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 2, comma 5 <i>(Detrazione delle spese sostenute dai docenti per attività di autoaggiornamento e di formazione)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 2, comma 6 <i>(Detrazione di rette relative alla frequenza di asili nido)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 2, comma 7 <i>(Proroga del termine per la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 2, comma 8 <i>(Proroga del termine per le agevolazioni tributarie in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina)</i> Scheda di lettura.....	47

Articolo 2, comma 9 <i>(Esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione nel Belice)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 2, comma 10 <i>(Agevolazioni per il riordino delle IPAB)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 2, comma 11 <i>(Accisa per gas naturale per combustione per uso industriale)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 2, comma 12 <i>(Gasolio da riscaldamento per le zone montane e credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da biomassa ed energia geotermica)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 2, comma 13 <i>(Agevolazione sul gasolio e GPL per riscaldamento impegnati nelle frazioni parzialmente non metanizzate)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 2, comma 14 <i>(Esenzione da accise per gasolio da riscaldamento utilizzato per le coltivazioni in serra)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 2, comma 15 <i>(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 2, comma 16 <i>(Copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 15)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 2, commi 17-20 <i>(Agevolazioni fiscali in favore del settore dell'autotrasporto)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 2, comma 21 <i>(Copertura degli oneri derivanti dai commi da 17 a 20)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 2, commi 22-26 <i>(Disposizioni contabili in materia previdenziale)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 2, commi 27-35 <i>(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)</i>	
Scheda di lettura.....	91

Articolo 2, commi 36-38 <i>(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 2, comma 39 <i>(Patto di stabilità per le Regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 2, comma 40 <i>(Provvedimenti per i piccoli comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 2, comma 41 <i>(Modifiche al patto di stabilità per gli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 2, comma 42 <i>(Patto di stabilità per le Regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 2, comma 43 <i>(Utilizzo delle risorse finanziarie del FAS)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)	122
Articolo 2, comma 44 <i>(Estensione al 2008 dell'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale sul FAS)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 2, commi 45 e 46 <i>(Zone di confine con le Autonomie speciali)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 2, comma 47 <i>(Interventi in materia di istruzione)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 2, comma 48 <i>(Patto di stabilità - sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 2, commi 49 e 50 <i>(Nuove disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 2-bis <i>(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	143

Articolo 3, comma 1 <i>(Fondi speciali - Tabelle A e B)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 3, comma 2 <i>(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 3, comma 3 <i>(Rifinanziamento di spese di conto capitale – Tabella D)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 3, comma 4 <i>(Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa – Tabella E)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 3, commi 5-6 <i>(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa – Tabella F)</i>	
Scheda di lettura.....	197
TESTO A FRONTE.....	203
Articolo 2 <i>(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)</i>	
Comma 1	205
Comma 15.....	207
Comma 39.....	209
Comma 40, lett. a) e b)	211
Comma 41, lett. a), b), c), d), e) e f)	213
Comma 42.....	219
Comma 45.....	221
Comma 49, lett. a), b), c), d) e e).....	223
Comma 50.....	231
Articolo 2-bis <i>(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)</i>	
Comma 1	233

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Risultati differenziali)

L'articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l'anno 2009 (comma 1 e comma 3) e per i due anni successivi, 2010 e 2011, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

Con una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera è stato aggiunto il comma 4, la cui finalità è quella di approntare strumenti per fronteggiare la diminuzione della domanda interna.

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Il **comma 1** fissa a regime - già a partire dal 2008 - all'1,9 per cento l'aliquota IRAP gravante sui soggetti operanti nel settore agricolo e sulle cooperative della piccola pesca e sui loro consorzi.

Il **comma 2** stabilizza a regime, nel limite dell'80 per cento, la concessione dei benefici fiscali e previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del d.-l. n. 457 del 1997 alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Il **comma 3** stabilisce che, anche per l'anno 2009, le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possano essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.

Il **comma 4** estende all'anno 2008 l'agevolazione fiscale consistente nella possibilità di dedurre in via forfetaria spese non documentate anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Il **comma 5** riconosce ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno 2009, una detrazione IRPEF nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per attività di autoaggiornamento e di formazione. L'importo di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è fissato a 500 euro.

Il **comma 6** riconosce a regime, e non più in via di proroga annuale, la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro: lo sconto massimo d'imposta è dunque pari a 120,08 euro (ossia il 19 per cento di 632 euro).

Il **comma 7** proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui si possono detrarre dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

Pertanto, l'ammontare massimo del risparmio di spesa è di 47,50 euro (19 per cento di 250).

Il **comma 8** proroga al 31 dicembre 2009 il precedente termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Il **comma 9** proroga al 31 dicembre 2009 l'esenzione dall'imposta di bollo, registro, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

Il **comma 10** dispone l'esenzione dalle imposte di registro e ipo-catastali degli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino, e conseguente trasformazione, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

Il **comma 11** introduce a regime, a decorrere dall'anno 2009, la riduzione del 40 per cento delle aliquote di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui (c.d. "grandi consumatori").

Il **comma 12** introduce, a regime, agevolazioni fiscali relative:

- all'impiego di gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone climaticamente e geograficamente svantaggiate (zone montane) ed in altri specifici territori nazionali (Regione Sardegna e altre isole minori);
- al credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.

Il primo beneficio consiste in una riduzione del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL impiegato. La seconda agevolazione consiste in un incremento della misura del credito d'imposta pari a 0,015 euro per ogni chilowattora di calore fornito.

Il **comma 13** proroga, per l'anno 2009, le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati per riscaldamento nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui all'art. 13, co. 2, della legge finanziaria per il 2002.

L'agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo).

Il **comma 14** interviene sulle disposizioni fiscali in materia di coltivazioni sotto serra ed in particolare:

- proroga al 2009 l'agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra;
- estende l'agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.

Il **comma 15** proroga al 2011 la detrazione IRPEF del 36 per cento e l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (10 per cento) spettante per le spese di ristrutturazione edilizia eseguite negli immobili ad uso abitativo ovvero per le spese sostenute dalle imprese costruttrici, su interi fabbricati, finalizzate al recupero del patrimonio edilizio.

Il **comma 16** reca la copertura degli oneri finanziari recati dalle disposizioni di cui ai precedenti **commi da 1 a 15 dell'articolo 2**, alcune delle quali dispongono proroghe di agevolazioni di carattere tributario al 31 dicembre 2009, mentre altre ne rendono permanenti gli effetti.

I **commi da 17 a 20** ripropongono per il 2009 alcune agevolazioni fiscali in favore delle imprese di autotrasporto di merci già previste dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Il **comma 21** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti **commi da 17 a 20 dell'articolo 2**, recanti agevolazioni tributarie in favore del settore dell'autotrasporto.

I **commi da 22 a 24** recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali.

Tali commi determinano l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico).

Il **comma 25**, in conseguenza di recenti incrementi delle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni relative ai lavoratori dipendenti ed autonomi, riduce i trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS per le prestazioni previdenziali. Una parte delle risorse derivanti dalla riduzione in esame resta peraltro oggetto di trasferimento dallo Stato all'INPS, ai sensi del successivo **comma 26**, ai fini dell'incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

I **commi da 27 a 31** recano ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009, relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il **comma 27** stabilisce che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale "contrattualizzato" dipendente dalle amministrazioni dello Stato, in aggiunta a quelle previste dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), è pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il **comma 28** prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quelle previste dalla legge finanziaria 2008, è pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Il **comma 29** reca una precisazione contabile.

Il **comma 30** dispone che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta agli oneri già derivanti dalla legge finanziaria 2008, nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Il **comma 31** prevede che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 – pari, complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009 - si provvede a valere sulle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”.

Il **comma 32** dispone, a decorrere dal 2009, l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità: in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

I **commi 33 e 34** consentono la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche qualora si verificano ulteriori economie di spesa rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica ai sensi del D.L. 112/2008.

Il **comma 35, modificato dalla Camera** (v. successiva parte in grassetto), introduce sostanziali novità per quanto riguarda la disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti. Inoltre, si stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme stanziare per i rinnovi contrattuali possono essere direttamente erogate - **dopo aver sentito le organizzazioni sindacali** - salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali. Si prevede altresì la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico, a decorrere dal mese di aprile.

I commi da 36 a 38 sono stati inseriti dalla Camera.

Il **comma 36** incrementa da 450 a 600 milioni di euro lo stanziamento previsto per la concessione, nel 2009 e in deroga alla normativa ordinaria, di ammortizzatori sociali.

Si ricorda che lo stanziamento di 450 milioni di euro è stabilito dall'art. 27, comma 1, del disegno di legge governativo (collegato alla manovra di finanza pubblica) in materia di lavoro pubblico e privato, processo del lavoro e previdenza sociale, attualmente all'esame del Senato (A.S. n. 1167).

I **commi 37 e 38** concernono gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti da società di gestione aeroportuale o dalle società da esse derivate.

In particolare, si prevede una parziale estensione a questi soggetti - con talune norme specifiche - dell'ambito di applicazione degli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità.

Il **comma 39** modifica la normativa sul patto di stabilità per le Regioni consentendo - in casi particolari - di non applicare le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto anche se lo scostamento non è stato recuperato nel 2008.

Il **comma 40, introdotto dalla Camera**, novella la normativa vigente sui finanziamenti a favore dei piccoli Comuni, modificando i parametri riferiti all'età della popolazione residente.

Il **comma 41, introdotto anch'esso dalla Camera dei deputati**, modifica il patto di stabilità per gli enti locali, quale disciplinato dal recente decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, precisa le modalità di calcolo del saldo finanziario, esclude dal suo computo talune risorse e talune spese, prevede la trasmissione anche alla Camera e al Senato delle informazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Economia, modifica i criteri per la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali che non rispettino gli obiettivi del patto ed esenta da talune sanzioni gli enti locali virtuosi nel triennio 2005/2007 e che nel 2008 abbiano contenuto le spese correnti.

Il **comma 42, aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, novella il D.L. n. 112/2008 col fine di escludere le spese effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea dal calcolo del Patto di stabilità, dettando modalità e condizioni.

Il **comma 43 – introdotto dalla Camera dei deputati** – determina le modalità di presentazione ed i contenuti di massima di una relazione governativa annuale, da presentare in Parlamento, riguardante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Viene confermato il vincolo di destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno.

Il **comma 44, inserito dalla Commissione bilancio**, dispone l'applicazione anche con riferimento all'anno 2008 della previsione di cui al **comma 43**, consistente nell'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale sull'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) alle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

I **commi 45 e 46 aggiunti nel corso dell'esame in sede referente**, modificano la disciplina e aumentano il finanziamento del Fondo per le zone confinanti con le Regioni a statuto speciale, previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Il **comma 47, inserito durante l'esame in Commissione**, disciplina la procedura per la distribuzione fra le Regioni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 120 milioni di euro, assegnati da

un emendamento approvato al ddl di bilancio (AS 1210) a un programma di interventi in materia di istruzione.

Il comma 48, aggiunto durante l'esame in sede referente al Senato modifica la disciplina delle sanzioni - previste dall'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 - relative al Patto di stabilità interno, per alcune ipotesi di spesa ed alle condizioni finanziarie previste.

I commi 49 e 50, inseriti dalla Commissione bilancio, intervengono sull'assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse. In particolare, essi posticipano dal 31 gennaio 2009 al 31 marzo 2009 il termine entro il quale procedere alla revoca delle precedenti concessioni; altresì, elevano dal 12,70 al 13,40 per cento il prelievo erariale unico ("preu") calcolato sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

Articolo 2-bis

(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

L'articolo 2-bis, inserito dalla Commissione bilancio, sostituisce interamente l'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in parte minore riproponendo talune disposizioni ivi contenute, ma soprattutto apportando numerose e sostanziali modifiche. Esso, pertanto, sistematizza la disciplina riguardante la sottoscrizione, da parte di regioni ed enti locali, di contratti relativi a strumenti finanziari derivati, nonché di contratti di finanziamento che comprendano una componente derivata.

Articolo 3

(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

Il comma 1 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, indicati nelle Tabelle A e B. La Tabella A, **modificata durante l'esame in sede referente**, reca stanziamenti complessivi pari a 120,6 milioni per il 2009, a 130,2 milioni per il 2010 e a 103,9 milioni per il 2011. La Tabella B, **modificata anch'essa durante l'esame in sede referente**, reca stanziamenti complessivi pari a un milione per il 2009, 4,6 milioni per il 2010, un milione per il 2011.

Il comma 2 autorizza le dotazioni da iscriversi in bilancio in relazione alle leggi di spesa permanente la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, facendo rinvio all'apposita tabella C. Tale Tabella, **modificata dalla Commissione bilancio del Senato**, prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a **15,94** miliardi di euro per il 2009, **14,96** miliardi di euro per il 2010 e **13,88** miliardi di euro per il 2011. I saldi peraltro risultano **immutati** dopo l'*iter* seguito presso la Commissione Bilancio del Senato.

Il **comma 3** approva l'entità degli stanziamenti di cui alla tabella D nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia. Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria ammonta a 12 milioni di euro per il 2009, a 1.000 milioni per il 2010 e a 6.271,1 milioni per il 2011.

Il **comma 4** dispone in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale mediante l'approvazione dei definanziamenti previsti in Tabella E. I definanziamenti totali ammontano a 32 milioni di euro per il 2009 e a 20 milioni per il 2010.

Il **comma 5** dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella che rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali.

Il **comma 6** indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2008, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella F. Gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 25.924,9 milioni per il 2009, 22.873,9 milioni per il 2010, a 18.691,3 milioni per il 2011 e a 81.003,7 milioni per il 2012 e gli anni successivi.

Il **comma 7** reca l'entrata in vigore.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Risultati differenziali)*

1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.

2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000

milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e in 3.100 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

L'articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l'anno 2009 (comma 1 e comma 3) e per i due anni successivi, 2010 e 2011, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

Con una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto all'articolo in esame il comma 4, la cui finalità esplicita è quella di approntare strumenti per fronteggiare la diminuzione della domanda interna.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria. In base alla disciplina vigente, la legge finanziaria deve infatti

indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate (art. 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468).

Il saldo netto da finanziare rappresenta, nel bilancio dello Stato, la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza¹. Si ricorda che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all'obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea. Quest'ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l'amministrazione statale è una parte.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura entro la quale è necessario fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevedono nel corso dell'anno e che non sono coperte dalle entrate finali. L'entità del ricorso al mercato coincide, pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell'*accensione di prestiti*².

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2009

Il comma 1 fissa, per l'esercizio 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie³.

Il DPEF 2009-2013 presentato nel giugno scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2009 pari a 16.600 milioni di euro, al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

Con la Nota di Aggiornamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2009-2013, presentata a settembre, si è provveduto ad aggiornare tale stima,

¹ Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale. La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell'anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell'esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell'accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell'anno.

² Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (*debito patrimoniale*). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (*debito fluttuante*).

³ I 7.905 milioni di regolazioni debitorie sono così riferiti:

- 3.700 milioni per rimborso IVA autovetture;
- 3.150 milioni per rimborso imposte dirette pregresse;
- 830 milioni quale integrazione FSN per minori entrate IRAP (tabella C legge finanziaria);
- 200 milioni per debiti pregressi del Poligrafico dello Stato;
- 25 milioni per spese di giustizia (eccedenze di spesa).

fissando il saldo netto da finanziare per il 2009 in misura pari a 33,6 miliardi di euro (a fronte dei 16,6 miliardi di euro stimati in precedenza nel DPEF).

La Nota evidenzia che tale rideterminazione è disposta in base agli elementi che emergono dal bilancio a legislazione vigente per il 2009 ed è conseguente alla revisione (per circa 14 miliardi di euro) di alcune poste relative ai trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche, in particolare quelli agli enti di previdenza e agli enti territoriali, nonché (per circa 4 miliardi) di poste correttive e compensative delle entrate. La Nota di aggiornamento precisa, inoltre, che - a causa della natura delle revisioni intervenute - il nuovo obiettivo relativo al bilancio dello Stato non implica modifiche al livello programmatico dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2009 (A.C. 1714), espone, in termini di competenza e *al netto delle regolazioni debitorie e contabili*, un saldo netto da finanziare per il 2009 pari a 33.495 milioni di euro. Secondo quanto riportato nell'allegato 8 al disegno di legge finanziaria in esame - che espone gli effetti del disegno di legge finanziaria medesimo sul bilancio - il valore effettivo del saldo netto da finanziare per il 2009, come rideterminato per effetto del disegno di legge finanziaria medesimo, è pari a 32.718 milioni di euro, al di sotto pertanto del livello massimo il livello massimo fissato dal comma 1 in esame.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l'anno finanziario 2009, un livello massimo, in termini di competenza, di 260.000 milioni di euro.

Nel suddetto limite è compreso anche l'indebitamento all'estero, per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 2010 e 2011

Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2010 e 2011, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente, sia al bilancio pluriennale programmatico.

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009 (A.C. 1714) dispone, all'articolo 17, l'approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2009-2011. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione "a legislazione vigente" e "programmatica". A seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2009, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria. Per gli anni successivi al 2009, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2009, ma anche degli

obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2009, il comma in esame fissa i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente nei seguenti valori:

- per il 2010:
 - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 19.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
 - il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro;
- per il 2011:
 - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
 - il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 225.000 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:

- per il 2010:
 - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 16.500 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
 - il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 235.000 milioni di euro;
- per il 2011:
 - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 3.100 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
 - il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 217.000 milioni di euro.

Il bilancio programmatico 2009-2011, riportato nella Nota di aggiornamento al DPEF e nel disegno di legge di bilancio per il 2009, conferma un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 16.500 milioni di euro per il 2009 e a 3.100 milioni di euro per il 2010.

Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Con una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto all'articolo in esame il comma 4, la cui finalità esplicita è quella di approntare strumenti per fronteggiare la diminuzione della domanda interna. A norma della disposizione così introdotta, se si realizzassero maggiori disponibilità finanziarie nel 2009, rispetto alle previsioni del DPEF 2009-2013, esse sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Articolo 2, comma 1

(Disciplina IRAP per il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

L'**articolo 2, comma 1**, dispone l'applicazione a regime, e non più in via transitoria a seguito di proroghe annuali, come accaduto finora, dell'aliquota agevolata dell'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

L'aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi è fissata nella misura dell'1,9 per cento.

La stessa norma specifica che l'aliquota determinata in tale misura si applica anche al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008.

Nel dettaglio, la disposizione in esame ha provveduto a modificare l'articolo 45, primo comma, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446⁴.

Il primo comma dell'art. 45 del d. lgs. n. 446 del 1997 ha fissato all'1,9 per cento l'aliquota IRAP gravante sui soggetti operanti nel settore agricolo e sulle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - di cui all'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601⁵ - per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i nove periodi d'imposta successivi; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.

Il richiamato articolo 10 del d.P.R. n. 601 del 1973 esenta dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

⁴ *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

⁵ *Disciplina delle agevolazioni tributarie.*

L'art. 10 dispone, altresì, che i redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima, con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639⁶, o la pesca in acque interne.

Secondo la Relazione illustrativa, lo scopo dell'aliquota IRAP ridotta è quello <<di agevolare, con un carico fiscale inferiore rispetto a quello gravante sugli altri, un particolare settore economico che, presentando difficoltà strutturali riconosciute anche nell'ambito della politica agricola dell'Unione europea, richiede anche a livello degli Stati membri interventi che coadiuvino tale politica>>.

La Relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una perdita del gettito di competenza pari a 154 milioni di euro nel 2008 e a 166,7 milioni di euro dal 2009.

L'andamento di cassa della variazione di gettito – considerato l'acconto dell'85% - sarà negativo per il 2009 di 285 milioni, per il 2010 di 177,4 milioni e per il 2011 di 166,7 milioni di euro.

⁶ *Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.*

Articolo 2, comma 2 (Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca)

2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni,

sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

L'**articolo 2, comma 2**, stabilizza, a regime, alcuni benefici fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

In particolare, si dispone che, a decorrere dal 2009 e nel limite dell'80 per cento, si applicano alle menzionate imprese i benefici fiscali e previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457⁷ (v. *infra*).

L'**articolo 2, comma 2**, in esame, infatti, riproduce le disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese di pesca costiera, interna e lagunare già contenute nell'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001); tale disposizione ne prevedeva l'applicazione ai soggetti menzionati per gli anni 2001, 2002 e 2003, e nel limite del 70 per cento.

Tale disposizione è stata successivamente prorogata: per l'anno 2005, dall'art. 1, co. 510, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005); per l'anno 2006, dall'art. 1, co. 119, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006); per l'anno 2007, dall'art. 1, co. 391, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007); infine, per l'anno 2008, dall'art. 1, co. 172, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008, che ha contestualmente elevato il limite all'80 per cento).

L'articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997 prevede:

- la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale⁸. Il credito d'imposta è attribuito in misura

⁷ Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

⁸ Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall'articolo 1 del medesimo d.-l. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio in esame vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;

- un abbattimento nella misura dell'80 per cento – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.

L'art. 6 del d.-l. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.

In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del **comma 2** in esame), l'estensione dei benefici concessi dai sopra illustrati artt. 4 e 6 del d.-l. n. 457 del 1997 determina:

- la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente all'80 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi, rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale;
- un abbattimento, nella misura del 64 per cento, del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale;
- l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, sempre nel limite dell'80 per cento (il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori).

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

Non possono, comunque, esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

Al riguardo, la Relazione tecnica, sulla base delle elaborazioni sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle richiamate agevolazioni, ha affermato che <<la messa a regime dal 2009 dell'esclusione della tassazione del 64% del reddito produrrà una perdita di gettito annua di competenza pari a circa 17,5 milioni di euro, così ripartiti:

- 0,8 mln di euro per le società di capitali;
- 8,6 mln di euro per le persone fisiche;
- 8,1 mln di euro per le società di persone.

Inoltre, prosegue la Relazione tecnica, <<tenuto conto dell'ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE (*rectius*: IRPEF) 2008, si è applicata una aliquota media netta IRE (*rectius*: IRPEF) per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l'aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T. (Finanziaria 2008) di stima della proroga dell'agevolazione per il 2008>>.

Susseguentemente, il credito di imposta annuo corrispondente all'IRE (*rectius*: IRPEF) dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all'agevolazione e considerando il limite dell'80%, è stimata in circa 17,3 milioni di euro (173 x 12,5% x 80%), mentre si avrà un esonero contributivo annuo stimato in circa 48,3 milioni di euro.

Inoltre, la perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi considerando, per il 2009, solamente 11/13 del credito di imposta e dell'esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75% , è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	2009	2010	2011
Credito di imposta 2009	- 14,6	- 2,7	==
Esonero contributivo 2009	- 40,8	- 7,5	==
Saldo IRE/IRES 2009	==	- 17,5	==
Acconto IRE/IRES 2010	==	- 13,1	+13,1
Credito di imposta 2010	==	- 14,6	- 2,7
Esonero contributivo 2010	==	- 40,8	- 7,5
Saldo IRE/IRES 2010	==	==	- 17,5
Acconto IRE/IRES 2011	==	==	- 13,1
Credito di imposta 2011	==	==	- 14,6

CASSA	2009	2010	2011
Esonero contributivo 2011	==	==	- 40,8
TOTALE	- 55,4	- 96,2	- 83,1

Articolo 2, comma 3

(Deducibilità del contributo SSN sui premi di assicurazione per le imprese di autotrasporto)

3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

L'**articolo 2, comma 3**, stabilisce che, anche per l'anno 2009, le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possano essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.

Nel dettaglio, il **comma 3 dell'articolo 2** in esame stabilisce che le disposizioni di cui al comma 103 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008, ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Il richiamato comma 103 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha stabilito che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. 23 marzo 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241⁹.

Il citato articolo 17 del d. lgs. n. 241 del 1997 prevede che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata

⁹ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602¹⁰; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso, non è ammessa la compensazione;
- b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633¹¹, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) all'imposta prevista dall'art. 3, co. 143, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662¹²;
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, co. 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124¹³;
- h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;
- h-bis*) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
- h-ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
- h-quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

¹⁰ Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

¹¹ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

¹² Ci si riferisce all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.

¹³ Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'utilizzazione in compensazione può avvenire nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Tali disposizioni recate dal comma 103 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 erano state prorogate dal comma 396 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 169 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Secondo la Relazione tecnica, <<risulta che il contributo al S.S.N. compensabile in F24 nell'anno 2009 sia pari a circa 72,6 milioni di euro>>.

Articolo 2, comma 4

(Deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa)

4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

L'**articolo 2, comma 4**, estende all'anno 2008 l'agevolazione fiscale consistente nella possibilità di dedurre in via forfetaria spese non documentate anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Nel dettaglio, il **comma 4 dell'articolo 2** in esame proroga le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266¹⁴, nei limiti di spesa ivi indicati, al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

Il richiamato comma 106 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha stabilito che, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)¹⁵, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa.

In particolare, la deduzione spetta per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Il citato articolo 66 del TUIR riguarda le imprese minori, stabilendo, al comma 1, che il reddito d'impresa dei soggetti che - secondo le norme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600¹⁶ - sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso.

La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui

¹⁴ Legge finanziaria per il 2006.

¹⁵ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

¹⁶ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

Il richiamato comma 5 dell'articolo 66 del TUIR stabilisce che per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione, nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298¹⁷; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

Il richiamato comma 106 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ai fini di quanto previsto dal primo periodo dello stesso comma 106 nonché, relativamente all'anno 2005, dall'art. 2, co. 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'art. 61, co. 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, autorizzava uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.

Il comma 106 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 era stato prorogato dal comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹⁸ e dal comma 170 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244¹⁹.

La Relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una perdita di cassa totale di 120 milioni di euro nel 2009 e un gettito positivo di 52 milioni nel 2010.

¹⁷ *Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.*

¹⁸ Legge finanziaria per il 2007.

¹⁹ Legge finanziaria per il 2008.

Articolo 2, comma 5

(Detrazione delle spese sostenute dai docenti per attività di autoaggiornamento e di formazione)

5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

L'**articolo 2, comma 5**, riconosce ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno 2009, una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese sostenute per attività di autoaggiornamento e di formazione, fino ad un importo massimo delle spese medesime di 500 euro.

Nel dettaglio, il **comma 5 dell'articolo 2** in esame prevede che - per l'anno 2009 - spetti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una detrazione dall'imposta lorda, e fino a capienza della stessa, nella misura del 19 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è fissato a 500 euro; pertanto, il risparmio massimo di imposta conseguibile è pari a 95 euro (19 per cento di 500).

Una disposizione identica era recata, per l'anno 2008, dall'articolo 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

La Relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una perdita di cassa di 73,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Articolo 2, comma 6

(Detrazione di rette relative alla frequenza di asili nido)

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.

L'**articolo 2, comma 6**, riconosce a regime, e non più in via di proroga annuale, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

In particolare, il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro: lo sconto massimo d'imposta è dunque pari a 120,08 euro (il 19 per cento di 632 euro). Il beneficio spetta per le rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati.

Nel dettaglio, il **comma 6 dell'articolo 2** in esame stabilisce che le disposizioni dell'art. 1, co. 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per 2006) si applichino anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 ed ai periodi di imposta successivi.

Il richiamato comma 335 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 aveva riconosciuto, solo per il periodo d'imposta 2005, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

Il richiamato articolo 15 del TUIR prevede che dall'imposta lorda si possa detrarre un importo pari al 19 per cento di una serie di oneri ivi elencati, sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

La norma recata dal comma 335 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 era stata poi prorogata, per i rispettivi periodi di imposta, dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di evitare il prodursi di catene normative, di non agevole ricostruzione, si consideri l'opportunità di conseguire l'obiettivo voluto mediante una modifica testuale al citato art. 4, comma 335, della finanziaria 2006.

La Relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa del gettito di cassa per 35,5 milioni di euro nel 2009, per 20,5 milioni nel 2010 e per 20,5 milioni nel 2011.

Articolo 2, comma 7

(Proroga del termine per la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale)

7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.

L'**articolo 2, comma 7**, proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui si possono detrarre dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

Pertanto, l'ammontare massimo del risparmio di spesa è di 47,50 euro (19 per cento di 250).

In data 7 marzo 2008, l'Agenzia delle entrate ha emanato la Circolare n. 19/E recante le modalità di fruizione della detrazione in commento.

Nel dettaglio, il **comma 7 dell'articolo 2** in esame proroga al 31 dicembre 2009 l'originario termine del 31 dicembre 2008 previsto dal comma 309, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

Il richiamato comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ha riconosciuto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

Viene specificato che la detrazione spetta ove le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

La stessa detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

Il richiamato articolo 12 del TUIR, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, prevede, al comma 1, gli importi da detrarre dall'imposta per familiari a carico (coniuge, figli, altri conviventi). Ai sensi del comma 2, le detrazioni fiscali spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Si consideri l'opportunità di riscrivere il comma in esame nella forma di modifica testuale al richiamato comma 309 della finanziaria 2008.

La Relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa del gettito di cassa per 163 milioni di euro nel 2010 e una variazione positiva per 70 milioni nel 2011.

Articolo 2, comma 8

(Proroga del termine per le agevolazioni tributarie in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina)

8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.

L'**articolo 2, comma 8**, proroga al 31 dicembre 2009 il precedente termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina²⁰.

Le agevolazioni consistono, al verificarsi di talune condizioni, nell'esenzione dall'imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Come specificato anche nella Relazione illustrativa, per effetto delle agevolazioni in esame, gli atti suddetti sono assoggettati ad imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 168 euro (anziché ad imposta di registro dell'8 per cento ed ipotecaria del 2 per cento). Resta dovuta l'imposta catastale nella misura ordinaria dell'1 per cento.

Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ha stabilito una prima proroga, sino al 30 giugno 1983, delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454.

La legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ha previsto infatti varie agevolazioni in materia.

Ad esempio, l'articolo 28 stabilisce che le imposte, sovrimeposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del d. lgs. 24 febbraio 1948, n. 114²¹, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100, 31 dicembre 1947, n. 1629, 12

²⁰ Per *formazione* si intende l'acquisto di fondi rustici che siano idonei alla formazione di una piccola proprietà a favore di coltivatori diretti non proprietari di terreno (ex mezzadri, affittuari, salariati agricoli, coadiuvanti). I terreni sono idonei quando la loro superficie coltivabile è rapportata alla capacità lavorativa del nucleo familiare.

Per *arrotondamento* si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatto allo scopo di aumentare la dimensione aziendale.

²¹ *Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.*

maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, della legge 31 marzo 1955, n. 240, nonché della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.

Successivamente, sono intervenute ulteriori norme di proroga annuale del termine; da ultimo, le agevolazioni sono state prorogate al 31 dicembre 2008 dal comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, sul quale interviene la norma in esame.

La Relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa di gettito di 163 milioni di euro nel 2009.

Si consideri l'opportunità di riscrivere il comma in forma di modifica testuale al richiamato art. 1, comma 173, della finanziaria 2008, per evitare il prodursi di una catena normativa.

Articolo 2, comma 9

(Esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione nel Belice)

9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.

L'**articolo 2, comma 9**, proroga al 31 dicembre 2009 l'esenzione dall'imposta di bollo, registro, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

Tale esenzione, più volte prorogata, è stata originariamente disposta dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166²², ed è stata differita, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'art. 19-*bis*, del d.-l. 31 dicembre 2007, n. 248²³, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

La disposizione in commento potrebbe essere scritta come novella al citato art. 43, co. 3, della legge n. 166 del 2002, per evitare l'ulteriore allungamento della catena normativa.

La Relazione tecnica prevede che la proroga delle suddette agevolazioni comporti un minor gettito per 2 milioni di euro per l'anno 2009.

²² Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

²³ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

Articolo 2, comma 10
(Agevolazioni per il riordino delle IPAB)

10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

L'**articolo 2, comma 10**, dispone l'esenzione dalle imposte di registro e ipotecarie e catastali degli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino, e conseguente trasformazione, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

L'esenzione era stata inizialmente prevista dall'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207²⁴.

L'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 207 del 2001 prevede che, in sede di prima applicazione, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende pubbliche di servizi o in persone giuridiche di diritto privato siano esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dall'INVIM (imposta sull'incremento del valore degli immobili) e dalla relativa imposta sostitutiva²⁵. Il beneficio fiscale riguardava, nel testo iniziale, gli atti effettuati entro il 31 dicembre 2003. Tale termine è stato oggetto di numerose proroghe che hanno esteso il beneficio fino a tutto il 30 giugno 2008. Per quanto riguarda l'anno 2008, in particolare, si segnala che inizialmente il termine era stato prorogato al 31 dicembre 2008 dal d.-l. n. 248 del 2007²⁶ e, successivamente, è

²⁴ *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

²⁵ L'INVIM è stata soppressa dall'art. 17, sesto comma, d. lgs. n. 504 del 1992, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tuttavia, l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si sia verificato anteriormente alla predetta data.

²⁶ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.*

stato anticipato al 30 giugno 2008 dal d.-l. n. 93 del 2008²⁷ al fine di utilizzare il gettito per la copertura degli oneri recati dal medesimo decreto n. 93.

La norma, pertanto, non introduce una proroga dell'agevolazione in quanto gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008 non hanno fruito del regime di esenzione.

La Relazione tecnica stima in 2 milioni di euro la perdita di gettito per l'anno 2009.

²⁷ *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008.

Articolo 2, comma 11

(Accisa per gas naturale per combustione per uso industriale)

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

L'**articolo 2, comma 11**, introduce a regime, a decorrere dall'anno 2009, le agevolazioni fiscali in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui (c.d. "grandi consumatori").

In particolare, la misura agevolativa - introdotta dall'art. 4 del d.-l. n. 356 del 2001²⁸ - consiste nella riduzione del 40 per cento delle aliquote di accisa indicate nel d. lgs. n. 504 del 1995²⁹.

In base alla disposizione in esame, la misura dell'aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo, anziché a 0,012 euro (lire 24,2).

Tale misura agevolativa, introdotta originariamente dall'art. 24, co. 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), con scadenza il 30 giugno 2001, è stata oggetto di successive proroghe, l'ultima delle quali, al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall'articolo 38 del d.-l. n. 248 del 2007³⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

Si ricorda, inoltre, che il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998, concernente la c.d. *carbon tax*, aveva stabilito la misura delle accise sugli oli minerali da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005. In attuazione del medesimo articolo, la misura delle aliquote doveva essere accresciuta per il graduale raggiungimento dei livelli ivi previsti. L'aliquota di accisa per il gas metano usato per combustione per usi industriali era stata pertanto fissata in 0,012 euro (lire 24,2) per metro cubo dal d.P.C.M. 15 gennaio 1999, n. 287. Il comma 514 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha peraltro abrogato il comma 4 del predetto articolo 8.

Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari di minor gettito, quantificati dalla Relazione tecnica.

²⁸ *Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.

²⁹ *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*.

³⁰ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*.

(in milioni di euro)

2009	2010	2011
- 60	-32	-44

Si consideri l'opportunità di riscrivere il comma in forma di modifica testuale al richiamato art. 4 del decreto-legge n. 356

.

Articolo 2, comma 12

(Gasolio da riscaldamento per le zone montane e credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da biomassa ed energia geotermica)

12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre

2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

L'articolo 2, comma 12, introduce, a regime, agevolazioni fiscali relative a:

- gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'art. 5 del d.-l. n. 356 del 2001³¹, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del citato d.-l. n. 356 del 2001.

Le menzionate agevolazioni sono state oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali, che consentiva la fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2008, è stata introdotta dall'art. 1, co. 240, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Circa la disciplina comunitaria in materia, si ricorda che il d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26³² ha apportato numerose modifiche al Testo unico delle accise. Tale decreto legislativo è entrato in vigore il 1° giugno 2007.

La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa amplia l'insieme dei prodotti energetici rientranti nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa. Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge, altresì, l'elettricità. La direttiva prevede (Allegato I) i livelli minimi di tassazione applicabili ai vari prodotti soggetti ad accisa e permette agli Stati membri di applicare,

³¹ *Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.*

³² *Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.*

sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate, purché rispettino talune condizioni ed esenzioni e riduzioni delle aliquote, purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva.

I livelli minimi di tassazione per il gasolio da riscaldamento sono indicati nell'allegato I, tabella C, e sono di 21 euro per mille litri di gasolio, mentre è prevista aliquota zero per il GPL per riscaldamento.

Gli Stati membri possono inoltre applicare esenzioni o riduzioni parziali del livello di tassazione (art. 15), per (tra le altre ipotesi) l'elettricità generata da biomassa ed i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e energia.

L'articolo 18 della direttiva consente, infine, di continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell'allegato II ai Paesi ivi indicati, fino al 31 dicembre 2006. Tra queste è ricompresa l'applicazione di aliquote ridotte in talune zone particolarmente svantaggiate dell'Italia, sul gasolio domestico da riscaldamento e sul GPL usato per riscaldamento, purché conformi ai livelli minimi di accisa.

Inoltre (art. 19), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Si segnala che - con decisione del Consiglio del 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE - l'Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione, tuttavia, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.

Agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento in particolari zone geografiche (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate e Regione Sardegna)

La misura in esame consiste in un incremento dell'agevolazione in favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall'art. 8, co. 10, lett. c), della legge n. 448 del 1998³³, che si aggiunge alla riduzione di costo introdotta dall'art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1999³⁴ (0,103 euro per litro di gasolio e 0,133 euro per chilogrammo di GPL).

In particolare, si tratta di un'ulteriore riduzione del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL che, come accennato, era stata introdotta in via temporanea, prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2008³⁵.

L'agevolazione totale consiste, pertanto, in una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto

³³ *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.*

³⁴ *Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

³⁵ Articolo 1, comma 240, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

all'accisa ordinaria di 0,403 euro³⁶) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all'accisa ordinaria di 0,190 euro³⁷).

Il suddetto beneficio - che non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise - è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

- ricadenti nella zona climatica F di cui al d.P.R. n. 412 del 1993³⁸; vale a dire che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 412³⁹;
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E⁴⁰, di cui al citato d.P.R. n. 412 del 1993, e individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il suddetto beneficio è applicabile, altresì, ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto d.P.R. n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati⁴¹.

Di conseguenza, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un'accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e di 0,031 euro per chilogrammo per il GPL.

Si segnala che - con decisione del Consiglio del 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE - l'Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL

³⁶ L'accisa ordinaria è quella prevista dal d.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).

³⁷ Cfr. nota precedente.

³⁸ *Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.*

³⁹ Per "gradi-giorno" di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).

⁴⁰ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato d.P.R. n. 412 del 1993, sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.

⁴¹ Con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001, sono state approvate le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999. Si ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 17-bis del d.-l. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003, ha stabilito che la disposizione contenuta nel numero 4) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, <<si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione>>.

utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati.

Tale autorizzazione, tuttavia, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.

Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari di minor gettito quantificati dalla Relazione tecnica:

2009	2010	2011
-51,9	-43,6	-47,2

(in milioni di euro)

Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica

L'agevolazione in commento - che la norma in esame rende strutturale - consiste in un aumento della misura del credito d'imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all'art. 8, co. 10, lett. f), della legge n. 448 del 1998⁴².

In particolare, il maggior beneficio è pari a 0,015 euro (30 lire) per ogni chilowattora di calore fornito⁴³.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 29 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2001, la concessione di un contributo, corrisposto nella forma del credito d'imposta, pari a lire 40.000 per ogni chilowattora di potenza impegnata, a favore degli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata dall'energia geotermica o da biomassa. Ciò comporta una riduzione dei costi di allacciamento alla rete, di cui beneficiano i nuovi utenti che si collegano a tali reti, nonché gli utenti che aumentano la potenza impegnata.

Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari di minor gettito quantificati dalla Relazione tecnica:

⁴² Il citato comma 10 ha disposto alcune agevolazioni fiscali cui destinare le maggiori entrate derivanti dalla c.d. *carbon tax*. Tra le finalità ammesse a tali agevolazioni, la lettera f) prevede l'adozione di incentivi (nei confronti dei produttori) per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni KW di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente. Successivamente, l'articolo 60 della legge n. 342 del 2000 (c.d. collegato fiscale) ha stabilito che la richiamata agevolazione sia usufruibile anche dagli impianti e dalle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.

⁴³ L'incremento del beneficio era stato introdotto, in via temporanea, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 356 del 2001 e successivamente più volte prorogato.

2009	2010	2011
-9,1	-24,2	-24,2

(in milioni di euro)

Si consideri l'opportunità di riscrivere il comma in forma di modifica testuale ai richiamati articoli del decreto-legge n. 356.

Articolo 2, comma 13

(Agevolazione sul gasolio e GPL per riscaldamento impegnati nelle frazioni parzialmente non metanizzate)

13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'articolo 2, comma 13, proroga, per l'anno 2009, le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E⁴⁴ di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448⁴⁵.

L'agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente, per il riscaldamento e per la combustione.

Si ricorda che - con decisione del Consiglio del 7 aprile 2008, n. 2008/318/CE - l'Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.

Il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 448 del 2001 ha stabilito che - in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici - per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8, co. 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente

⁴⁴ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 412 del 1993 (*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 109*), sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000. Per "gradi-giorno" di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).

⁴⁵ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*.

alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

Il beneficio è stato oggetto di numerose proroghe l'ultima delle quali, disposta dall'articolo 38, comma 1-ter, del d.-l. n. 248 del 2007⁴⁶ convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, consentiva la fruizione dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2008.

Il richiamato co. 10, lett. c), dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998 prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla c.d. *carbon tax* (contenute nel medesimo art. 8) sono destinate a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo.

Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari della norma in esame quantificati dalla Relazione tecnica:

2009	2010	2011
-18,1	+2,9	-1,2

(in milioni di euro)

Si consideri l'opportunità di riscrivere il comma in forma di modifica testuale al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 448.

⁴⁶ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Articolo 2, comma 14

(Esenzione da accise per gasolio da riscaldamento utilizzato per le coltivazioni in serra)

14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

L'articolo 2, comma 14, interviene sulle disposizioni fiscali in materia di coltivazioni sotto serra ed in particolare:

- proroga al 2009 l'agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004);
- estende l'agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.

L'agevolazione sul gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle serre, inizialmente introdotta dall'art. 5, co. 5, del d.-l. n. 268 del 2000⁴⁷, relativamente al periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, è stata oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali, al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall'articolo 1, comma 175, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

L'art. 5 del d.-l. n. 268 del 2000 prevedeva un regime impositivo per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra, anche se l'aliquota di accisa era fissata in misura pari allo zero per cento⁴⁸ di quella applicata sul gasolio usato come carburante. Con successivi provvedimenti, è stato, invece, disposto il regime di esenzione da accisa⁴⁹.

Si ricorda che l'articolo 24 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina gli impieghi agevolati dei prodotti energetici soggetti ad accisa, disponendo che, ferme restando le norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta se destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al testo unico stesso. In particolare, il n. 5 della tabella A prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di

⁴⁷ *Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000.

⁴⁸ La versione originaria del sopra citato articolo 5, comma 5, del d.-l. n. 268 del 2000 prevedeva l'applicazione dell'accisa nella misura del 5 per cento dell'aliquota del gasolio utilizzato come carburante. La misura dello zero per cento è stata introdotta dalla legge di conversione n. 354 del 2000.

⁴⁹ Articolo 24, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001).

aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In assenza del regime di esenzione, le aliquote ridotte applicabili sono pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria per il gasolio impiegato nelle serre florovivaistiche (art. 2, co. 127, della legge n. 662 del 1996) e al 22 per cento di quella ordinaria per l'impiego di gasolio nelle altre serre (articolo 10 del d.m. n. 375 del 2000⁵⁰).

Circa le modalità applicative, si rinvia al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, e al d.m. 26 febbraio 2002, con il quale sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa.

L'ultimo periodo del **comma 14** in esame prevede che l'esenzione si applichi, nel 2009, anche agli oli vegetali utilizzati per fini energetici nelle serre.

Come specificato nella Relazione illustrativa, i suddetti oli vegetali – impiegati nella generalità dei lavori agricoli – sarebbero già esenti da accisa, ai sensi della menzionata tabella A allegata al testo unico delle accise (d. lgs. n. 504 del 1995).

Tale esenzione è però subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea (ai sensi del d. lgs. n. 26 del 2007⁵¹), ad oggi non ancora pervenuta.

Pertanto, la disposizione in esame – nelle more della suddetta autorizzazione – equipara fiscalmente al gasolio gli oli vegetali utilizzati nelle serre per finalità energetica.

Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari derivanti dal **comma 14**, quantificati dalla Relazione tecnica:

2009	2010	2011
-23,1	+12,7	-5,5

(in milioni di euro)

⁵⁰ Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.-l. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

⁵¹ Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Articolo 2, comma 15 *(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)*

15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera *a*) e nella lettera *b*) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e, nella medesima lettera *b*), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

L'**articolo 2, comma 15**, proroga, per l'anno 2011 (a fini IRPEF ed IVA), alcune agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, modificando i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), in materia di detrazione IRPEF e applicazione di un'aliquota agevolata IVA per tali interventi di recupero.

Nel dettaglio, le disposizioni in commento, anzitutto, prorogano al 2011 la detrazione ai fini IRPEF (in precedenza prorogata fino al 2010), in misura pari al 36 per cento delle spese di ristrutturazione sostenute e, comunque, per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, prevista relativamente ai seguenti interventi:

a) interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), e successive modificazioni. Per effetto delle modifiche introdotte con il **comma 15** in commento, le spese detraibili sono quelle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 (in luogo del dicembre 2010, come previsto dalla formulazione originaria della norma)⁵². Si tratta, in linea generale, delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie⁵³ relative a manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa;

b) interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001), nel testo vigente al 31 dicembre 2003. Tale norma ha esteso l'agevolazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazione degli immobili alle spese sostenute per il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia⁵⁴ riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che

⁵² Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell'art. 1 (*Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio*) della legge n. 449 del 1997 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*).

⁵³ I lavori per i quali sono previste le agevolazioni sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001.

⁵⁴ Si tratta, più in particolare, delle spese previste dall'articolo 31, primo comma, lettere *c*) e *d*), della legge n. 457 del 1978.

provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Per effetto delle modifiche introdotte dal **comma 15** in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 e il termine entro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2012.

Appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge finanziaria per il 2008, resta ferma la regola per cui tale detrazione fiscale spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura.

Il **comma 15** interviene poi sul successivo comma 18 dell'articolo 1 della l. n. 244 del 2007, disponendo la proroga al 2011 (in luogo del 2010), nella misura e alle condizioni ivi previste, della misura agevolativa consistente nell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b*), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) fatturate dal 1° gennaio 2008.

L'agevolazione consiste, dunque, nell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, in luogo dell'aliquota ordinaria del 20 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, e in particolare:

a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Ai fini della proroga dell'aliquota agevolata IVA, non è richiesta, diversamente dalla proroga della detrazione IRPEF, l'evidenziazione in fattura del costo della manodopera.

La Relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari, in termini di cassa, recati dal **comma 15**:

	2009	2010	2011	2012
Variazione complessiva	0	0	-147,5	+35,8

(milioni di euro)

Articolo 2, comma 16
(Copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 15)

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,

mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonchè, quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n.112 del 2008.

L'**articolo 2, comma 16**, reca la copertura degli oneri finanziari recati dalle disposizioni di cui ai precedenti **commi da 1 a 15 dell'articolo 2**, alcune delle quali dispongono proroghe di agevolazioni di carattere tributario al 31 dicembre 2009, mentre altre ne rendono permanenti gli effetti.

L'ammontare complessivo degli oneri viene indicato in complessivi 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, 562,8 milioni per l'anno 2010 e 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

Alla copertura degli oneri, si provvede a valere su dotazioni finanziarie precostituite ai sensi del decreto legge n. 112 del 2008⁵⁵, e in particolare :

- per 897,7 milioni per il 2009, 500 milioni per il 2010 e 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 a carico delle risorse del Fondo per il finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente, a tale scopo appositamente istituito dall'art. 63, comma 8, del d.-l. n. 112 del 2008, con uno stanziamento di 900 milioni per il 2009 e di 500 milioni a decorrere dal 2010;
- per 62,8 milioni per il 2010 a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004, e da ultimo rifinanziato ai sensi dell'art. 63, comma 10, del citato d.-l. n. 112 del 2008⁵⁶.

⁵⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

⁵⁶ Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, ha previsto - al

In particolare, le disposizioni fiscali in oggetto riguardano il settore agricolo e della pesca (**commi 1-2**), l'autotrasporto (**commi 3-4**), l'aggiornamento del personale della scuola (**comma 5**), la frequenza degli asili nido (**comma 6**), gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (**comma 7**), l'accorpamento della proprietà contadina (**comma 8**), il riordino delle IPAB (**comma 10**), il gas naturale per uso industriale (**comma 11**), il gasolio da riscaldamento per le zone montane e il teleriscaldamento da biomassa ed energia geotermica (**comma 12**), il riscaldamento delle frazioni parzialmente non metanizzate (**comma 13**), le coltivazioni sotto serra (**comma 14**) e le ristrutturazioni edilizie (**comma 15**).

Gli oneri recati dai **commi da 1 a 15 dell'articolo 2**, espressi in termini di minori entrate o di maggiori spese, sono così indicati nell'Allegato 7 al disegno di legge finanziaria 2009:

(milioni di euro)

		Agevolazioni commi 1-15	Saldo netto da finanziare		
			2009	2010	2011
Art.	Co.	MINORI ENTRATE	456,1	304,1	181,4
2	1	Aliquota Irap agricoltura	0	0	0
2	2	Esonero contributivo pesca	0	0	0
2	2	Agevolazioni IRE/IRES pesca	0	30,6	17,5
2	3	Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori	0	0	0
2	4	Deduzione forfetaria autotrasporto IRPEF	101,0	-43,0	0,0
2	4	Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP	0	0	0
2	5	Detrazione per autoformazione da parte di docenti	0	73,5	-31,5
2	6	Detrazione asili nido	35,0	20,0	20,0
2	6	Asili nido addizionale regionale	0	0	0
2	6	Asili nido addizionale comunale	0	0	0
2	7	Detrazione abbonamenti trasporto pubblico locale IRPEF	0,0	163,0	-70,0

fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato "Fondo per interventi strutturali di politica economica". Il fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

		Agevolazioni commi 1-15	Saldo netto da finanziare		
			2009	2010	2011
2	8	Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice	163,0	0	0
2	9	Esenzione imposte terremoto Belice	2,00	0,00	0,00
2	10	Proroga agevolazioni per il riordino IPAB	2,0	0	0
2	11	Riduzione aliquota accisa gas metano ad usi industriali	60,0	32,0	44,0
2	12	Accisa Gasolio GPL riscaldamento zone montane	51,9	43,6	47,2
2	13	Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegato nelle frazioni parzialmente non metanizzate-zona climatica E	18,1	-2,9	1,2
2	14	Esenzione accise gasolio riscaldamento serra	23,1	-12,7	5,5
2	15	Ristrutturazione edilizia	0	0	147,5
		MAGGIORI SPESE CORRENTI	441,6	258,7	257
2	1	Aliquota IRAP agricoltura	285,0	177,4	166,7
2	2	Esonero contributivo pesca	40,8	48,3	48,3
2	2	Credito d'imposta pesca	14,6	17,3	17,3
2	3	Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori	72,6	0,0	0,0
2	4	Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP	19,0	-9,0	0,0
2	6	Asili nido addizionale regionale	0,4	0,4	0,4
2	6	Asili nido addizionale comunale	0,1	0,1	0,1
2	12	Crediti d'imposta riscaldamento biomasse	9,1	24,2	24,2
		TOTALE MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE	897,7	562,8	438,4

Articolo 2, commi 17-20

(Agevolazioni fiscali in favore del settore dell'autotrasporto)

17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di

indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonchè le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

I commi da 17 a 20 dell'articolo 2 recano interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci (e dei dipendenti di queste), sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio.

Analogamente a quanto disposto, per il 2008, dall'articolo 83-*bis*, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008⁵⁷, il **comma 17 dell'articolo 2** prevede che sia rideterminata, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro:

a) la quota di indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale percepita, nel 2009, dai lavoratori addetti alla guida nel settore dell'autotrasporto merci, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, co. 5 TUIR) ai fini dell'imposta sui redditi. La norma fa salve le ulteriori disposizioni del medesimo art. 51, co. 5, TUIR;

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) dispone che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

b) l'importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalle imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 95, co. 4, TUIR), per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

⁵⁷ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre forfettariamente un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Il comma 18 dell'articolo 2 (analogamente a quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 25, del decreto-legge n. 112 del 2008) dispone che sia rideterminata - nel limite di spesa di 30 milioni di euro - la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, nel 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

E' previsto, inoltre, che tali somme rilevino interamente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all'articolo 2 del d.-l. n. 93 del 2008⁵⁸.

L'applicazione della misura di cui al **comma 18** è stata prevista, nell'anno 2008, dall'art. 83-bis, co. 25, del d.-l. n. 112 del 2008.

Si ricorda, altresì, che l'art. 2, co. da 1 a 5, del d.-l. n. 93 del 2008 ha introdotto, in via transitoria e con natura sperimentale, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.

Il beneficio fiscale consiste nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione - comunque non superiore a 3.000 euro - di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10 per cento.

Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. In particolare, l'articolo 2, comma 1, annovera tra le remunerazioni agevolate:

a) le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008;

b) le prestazioni di lavoro supplementare ovvero le prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nello stesso periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 2008 (ovvero prima del 29 maggio 2008);

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Sulle modalità applicative riguardanti l'imposta sostitutiva sugli straordinari, si rinvia alla Circolare n. 59/E dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emessa in data 22 ottobre 2008 (*Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - art. 2 del decreto legge 27 maggio*

⁵⁸ *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008.

2008, n. 93 – “*Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro*” - *Ulteriori chiarimenti*).

La Relazione tecnica, in ordine ai **commi 17 e 18**, quantifica l’effetto complessivo derivante dalle suddette disposizioni agevolative in un minor gettito pari a 60 milioni di euro, così distribuito:

- 50,5 milioni di euro per il 2009;
- 9,5 milioni di euro per il 2010.

Il **comma 19** proroga, per l’anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, l’agevolazione fiscale introdotta in favore del settore dell’autotrasporto dall’art. 83-*bis*, comma 26, del citato d.-l. n. 112 del 2008⁵⁹. Si tratta della concessione di un credito d’imposta che corrisponde ad una quota dell’importo pagato quale tassa automobilistica, per l’anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’attività di trasporto merci.

Ai fini della determinazione della misura del credito di imposta, la norma dispone che si rispetti il parametro secondo cui esso deve ammontare, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

La norma prevede, altresì, che il credito di imposta sia usufruibile in compensazione (secondo le regole previste dell’articolo 17 del d. lgs. n. 241 del 1997⁶⁰), non sia rimborsabile e non concorra alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP (d. lgs. n. 446 del 1997⁶¹), né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; tale credito, inoltre, non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (art. 61 TUIR) ovvero della quota di inerenza degli altri costi (art. 109, co. 5, TUIR) ammessa in deduzione ai fini fiscali.

La Relazione tecnica stima che l’effetto di maggiore spesa, pari a 40 milioni di euro, si registri interamente nell’esercizio finanziario 2009.

⁵⁹ Sulle modalità applicative di tale misura agevolativa, si rinvia al *Provvedimento* (del direttore dell’Agenzia delle entrate) di *determinazione della misura del credito d’imposta di cui all’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196).

⁶⁰ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

⁶¹ *Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

Il **comma 20** demanda ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate – limitatamente a quanto previsto dal **comma 18**, di concerto con il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali - la determinazione:

- della quota di indennità non imponibile e degli importi della deduzione forfetaria (**art. 2, co. 17**);
- della percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile (**art. 2, co. 18**);
- della misura del credito di imposta (**art. 2, co. 19**);
- delle eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Articolo 2, comma 21*(Copertura degli oneri derivanti dai commi da 17 a 20)*

21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria statale, che a

tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.

L'**articolo 2, comma 21**, dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti **commi da 17 a 20 dell'articolo 2**, recanti agevolazioni tributarie in favore del settore dell'autotrasporto.

L'ammontare complessivo degli oneri viene stimato in 90,5 milioni nel 2009 e in 9,5 milioni nel 2010.

Nello specifico, gli oneri (in termini di minori entrate o di maggiori spese) derivanti dai **commi da 17 a 20 dell'articolo 2** sono così indicati nell'Allegato 7 al disegno di legge finanziaria 2009⁶².

(milioni di euro)

		Agevolazioni commi 17-20	Saldo netto da finanziare		
			2009	2010	2011
Art.	Co.	MINORI ENTRATE			
2	17	Autotrasporto - indennità e deduzione forfetaria trasferte	25,0	5,0	0,0
2	18	Autotrasporto- esclusione straordinario dal reddito imponibile	25,5	4,5	0,0
		MAGGIORI SPESE			
2	19	Autotrasporto - credito imposta per taxa automobilistica	40,0	0,0	0,0
		TOTALE	90,5	9,5	0,0

⁶² L'Allegato 7 indica gli effetti finanziari dell'articolato del disegno di legge finanziaria sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 21** in esame dispone che alla copertura dei suddetti oneri si provveda a valere sulle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori dalla tesoreria statale.

Le risorse in questione sembrerebbero essere le c.d. "disponibilità liquide" dell'Agenzia depositate presso il sistema bancario.

Infatti, sui conti correnti della tesoreria statale sono presenti le risorse che vengono assegnate all'Agenzia per le attività di promozione di impresa che essa svolge a seguito di specifiche disposizioni legislative (auto impiego, auto imprenditorialità, ecc.), mentre sui conti bancari è presente parte del capitale sociale che, attraverso gli interessi che i depositi producono, permettono il funzionamento delle strutture dell'Agenzia stessa (c.d. autofinanziamento).

A fini di copertura finanziaria, pertanto, le disponibilità liquide dell'Agenzia verrebbero ridotte di complessivi 100 milioni, che, ai sensi del **comma 21** in esame, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per 90,5 milioni di euro nel 2009 e 9,5 milioni di euro nel 2010.

Si ricorda che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa deriva dal riassetto della società Sviluppo Italia Spa, attuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 459 a 464, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

In particolare, le norme citate hanno previsto un complessivo piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia Spa nei settori non strategici e di cessione delle società regionali.

Al Ministro dello sviluppo economico è stata attribuita una serie di poteri, tra cui quello di definire con apposite direttive le priorità e gli obiettivi dell'Agenzia. La direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2007 ha stabilito che l'azione dell'Agenzia dovrà essere diretta, con particolare riferimento al Mezzogiorno, a conseguire le seguenti priorità:

1. favorire l'attrazione degli investimenti esteri di elevata qualità, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale;
2. sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei sistemi produttivi e nei sistemi territoriali;
3. promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori.

A seguito del piano di riordino dell'Agenzia e di dismissioni previsto dalla legge finanziaria 2007 e dalla direttiva ministeriale, la struttura dell'Agenzia si articola, ora, in 3 aree strategiche di affari (ASA): Impresa, Territorio e Investimenti esteri. Le società "controllate strategiche" sono confluite in 3 nuove società ("Newco"):

Dal mese di luglio 2008 l'Agenzia ha assunto la denominazione "INVITALIA".

Da ultimo, l'articolo 43 del d.-l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha disposto una nuova regolamentazione del sistema di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno (da attuarsi con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, al fine di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali), affidando, con le

modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa le funzioni relative alla gestione degli interventi, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione e al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento.

Articolo 2, commi 22-26

(Disposizioni contabili in materia previdenziale)

22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:

a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b).

24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione

a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n.247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.296;

b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n.247;

d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n.247;

e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n.247;

f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per

l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:

- 1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
- 2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo del predetto Istituto per

l'anno 2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;

b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;

c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.

I **commi da 22 a 24** recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali.

In primo luogo, il **comma 22** determina l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico).

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88⁶³, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell'articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS.

La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo

⁶³ *Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

Gli incrementi per il 2009 dei trasferimenti sono pari complessivamente a 936,50 milioni di euro. I medesimi incrementi sono determinati:

- a) nella misura di 750,95 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (**lettera a**) del comma 22);
- b) nella misura di 185,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani (**lettera b**)).

Conseguentemente, come specifica il **comma 23**, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2009 sono determinati:

- in 17.817,76 milioni di euro per il trasferimento oggetto dell'incremento di cui alla **lettera a**) del comma 22 (per l'anno 2008 l'importo era pari a 17.066,81 milioni);
- in 4.402,83 milioni di euro per il trasferimento oggetto dell'incremento di cui alla **lettera b**) del comma 22 (nel 2008 l'importo era pari a 4.217,28 milioni).

Ai sensi del **comma 24**, la ripartizione tra le gestioni interessate degli importi complessivi dei trasferimenti oggetto dei precedenti **commi 22 e 23** deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l'espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

Si specifica, inoltre, riguardo al trasferimento oggetto dell'incremento di cui alla summenzionata **lettera a) del comma 22** (trasferimento pari, come detto, complessivamente a 17.817,76 milioni di euro), che il riparto è al netto delle seguenti quote:

- 880,93 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- 2,67 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
- 62,01 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

Il **comma 25**, in conseguenza degli incrementi delle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni relative ai lavoratori dipendenti ed autonomi, incrementi stabiliti dall'art. 1, commi 768 e 769, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dall'art. 1, commi 10 e 11, della L. 24 dicembre 2007, n. 247⁶⁴ ⁶⁵, riduce i trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS per le prestazioni previdenziali⁶⁶. Si dispone, infatti, che non siano più a carico della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) alcuni oneri, derivanti dalle norme ivi elencate (riguardo alla GIAS, cfr. anche la scheda del precedente comma 22). Una parte delle risorse derivanti dalla riduzione in esame resta peraltro oggetto di trasferimento dallo Stato all'INPS, ai sensi del successivo **comma 26**.

Sotto il profilo della redazione formale del testo, sarebbe opportuno indicare più specificamente i riferimenti normativi concernenti l'aumento suddetto delle aliquote contributive.

In particolare, ai sensi del presente **comma 25**, non sono più a carico della GIAS gli oneri derivanti:

⁶⁴ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

⁶⁵ Il richiamato comma 768 dell'articolo 1 della L. 296/2006 ha previsto l'innalzamento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l'INPS dei lavoratori artigiani e commercianti. In particolare, le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e dei commercianti sono stabilite in misura pari al 19,50% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e sono elevate al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il successivo comma 769 ha disposto l'innalzamento di 0,3 punti percentuali dell'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore. Si prevede comunque che l'aliquota contributiva totale, data dalla somma della quota a carico del lavoratore (anche considerando l'aumento di 0,3 punti) e di quella a carico del datore di lavoro, non possa essere superiore al 33%.

Successivamente, l'articolo 1, comma 10, della L. 247/2007, ha previsto, fatta salva la previsione di cui al successivo comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative:

- all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori;
- alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'INPS;
- alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

Inoltre, si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

Il successivo comma 11 ha stabilito che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, siano individuate le modalità per l'accertamento delle economie conseguite a seguito dell'attuazione delle misure di razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici di cui ai precedenti commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici come risultanti dai bilanci degli stessi enti.

Si dispone quindi che, tenendo conto delle economie di spesa così accertate, con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro, siano corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al precedente comma 10, previsti a decorrere dall'anno 2011.

⁶⁶ Al riguardo, la relazione tecnica (del disegno di legge finanziaria originario) specifica che nulla viene innovato per quanto riguarda il finanziamento delle prestazioni assistenziali.

- dalla rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, effettuata ai sensi della Tabella 1 allegata alla L. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (articolo 1, comma 11, lettera *a*), della L. 269/2006 (**lettera a**));
- dall'introduzione "a regime" degli incrementi della durata e della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali disposti dall'articolo 13, comma 2, lettera *a*), del D.L. 35/2005 (articolo 1, comma 1167, della L. 296/2006) (**lettera b**));
- dalle modifiche ai requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti dalla L. 243/2004 (articolo 1, commi 1 e 2, della L. 247/2007) (**lettera c**));
- dall'elevazione della durata temporale e della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione (articolo 1, comma 25, della L. 247/2007 (**lettera d**));
- dalla rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nonché dalla riparametrazione del diritto all'indennità stessa in relazione alle giornate lavorative (articolo 1, comma 26, della L. 247/2007) (**lettera d**));
- dalla revisione della disciplina relativa agli incrementi annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli incrementi annuali dell'integrazione salariale straordinaria (articolo 1, comma 27, della L. 247/2007) (**lettera d**));
- dalla soppressione, a decorrere 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 2, comma 19, della L. 549/1995, a carico delle imprese nel caso di utilizzazione di lavoro straordinario (articolo 1, comma 71, della L. 247/2007) (**lettera e**));
- dalla rideterminazione, attuata sulla base di criteri analoghi a quelli di cui alla Tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 11, lettera *a*), della L. 296/2006, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all'elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile (totalmente) al lavoro ed ai nuclei familiari "orfani", dei nuclei cioè in cui siano deceduti entrambi i genitori (articolo 1, comma 200, della L. 244/2007) (**lettera f**));

- dall'integrale cumulabilità, dal 1° gennaio 2009, delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (articolo 19 del D.L. 112/2008) (**lettera g**)).

Il **comma 26** incrementa il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112⁶⁷, in misura pari a 1.576 milioni di euro per il 2007, 2.146 milioni per il 2008 e 1.800 milioni annui a decorrere dal 2009.

Si ricorda che il citato articolo 130 del D.Lgs. 112/1998 ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l'INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).

Ai fini dell'incremento di cui al presente **comma 26**, sono impiegate:

- per l'esercizio 2007:
 - per un importo di 319 milioni di euro, le somme che risultano - nel bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007 - trasferite alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie (**lettera a**), **n. 1**), del **comma 26**);
 - per un importo di 155 milioni, le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la suddetta GIAS (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (**lettera a**), **n. 2**), del **comma 26**)⁶⁸;

⁶⁷ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

⁶⁸ Al riguardo, la relazione tecnica (del disegno di legge finanziaria originario) indica, in particolare, le seguenti voci:

- fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, della L. 448/1998, per un importo pari a 53,55 milioni di euro;
- fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità, di cui alla L. 53/2000, per un importo pari a 21 milioni di euro;
- fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di *handicap* di cui all'articolo 80, comma 2, della L. 388/2000, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e drepanocitosi di cui all'articolo 39, comma 1, della L. 448/2001, per un importo pari a 1 milione di euro;
- fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 della L. 451/1994, per un importo pari a 59,479 milioni di euro.

- per un importo di 1.102 milioni, parte delle risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al precedente **comma 25 (lettera a), n. 3)**, del **comma 26)**;
- per il 2008 (per l'importo summenzionato, pari a 2.146 milioni di euro), parte delle risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al precedente **comma 25 (lettera b)** del **comma 26)**;
- a decorrere dal 2009 (per l'importo summenzionato, pari a 1.800 milioni di euro annui), parte delle risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti all'INPS di cui al precedente **comma 25 (lettera c)** del **comma 26)**.

Articolo 2, commi 27-35
(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)

27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

33. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente

derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 2, nei **commi da 27 a 35**, pone una serie di norme in materia di contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

I **commi da 27 a 31** recano alcuni ulteriori stanziamenti di risorse, riferiti ai rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni, in aggiunta a quelli previsti dalla legge finanziaria 2008.

In particolare:

- si dispongono ulteriori stanziamenti sia per il personale statale "contrattualizzato" sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta alle risorse già stanziato, per lo stesso biennio contrattuale, dall'articolo 3, commi 143 e 144, della L. 244/2007 (commi 27-29). Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che, rispetto alle risorse stanziato dalla legge finanziaria 2008 per l'indennità di vacanza contrattuale, la maggiorazione in esame ha lo scopo di riconoscere, a decorrere dal 2009, incrementi retributivi complessivi pari al 3,2% annuo⁶⁹; non si prevedono, invece, risorse aggiuntive per il 2008;

In proposito, si ricorda che i commi da 143 a 147 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 143 ha disposto che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), fosse pari complessivamente a 240 milioni di euro per il 2008 e a 355 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il successivo comma 144 ha stabilito che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico fosse pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

Il comma 145, inoltre, dispone che le somme di cui ai commi 143 e 144, stanziato per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

- si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai

⁶⁹ Tale dato deriva dalla somma dell'inflazione programmata per il 2008 e il 2009 (1,7% + 1,5%).

rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (comma 30);

Si ricorda che già il comma 146 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ha previsto che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 siano comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall'articolo 2, comma 428⁷⁰, della legge finanziaria per il 2008, ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università. Infine, nell'ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Più specificamente, il **comma 27** individua lo stanziamento di risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il personale statale "contrattualizzato".

In particolare, si dispone che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), in aggiunta a quelle previste dall'articolo 3, comma 143, della L. 244/2007 (cfr. *supra*), è pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.

In questo modo si attua quanto disposto dal richiamato articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale il Ministero dell'economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Analogamente, il successivo **comma 28** prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001) - anche in questo caso in aggiunta a quelle previste dall'articolo 3, comma 143, della L. 244/2007 - è pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di

⁷⁰ Tale comma ha istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195⁷¹.

I commi 27 e 28, da una parte, esplicitano il carattere aggiuntivo delle risorse qui stanziare, rispetto alle previsioni in materia recate dalla legge finanziaria 2008; dall'altra, utilizzano l'avverbio 'complessivamente', riferendolo alla quantificazione degli oneri per il biennio 2008-2009: potrebbe essere oggetto di approfondimento se tale formulazione sia, nel suo complesso, suscettibile di porre delle questioni interpretative (v. anche, infra, il disposto del comma 29).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla "privatizzazione" e "contrattualizzazione" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d'Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

Al riguardo, la relazione illustrativa che alla Camera accompagnava il provvedimento afferma che, nell'ambito dello stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, sono indicate specificamente quelle destinate al personale del comparto sicurezza di cui al D.Lgs. 195/1995, "da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto"⁷².

La stessa relazione sottolinea altresì che "restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio".

Il **comma 29**, recando disposizioni identiche a quelle di cui all'articolo 3, comma 145, della legge finanziaria per il 2008 (cfr. *supra*), prevede che le somme di cui ai precedenti commi 27 e 28, stanziare per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 per il personale delle

⁷¹ Attuazione dell'articolo 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

⁷² Si tratta delle disposizioni di legge relative all'emanazione del provvedimento concernente la disciplina del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate.

amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

Nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni statali derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti dai commi 27-29 (fonte: relazione tecnica).

(milioni di euro)

Anni	Personale contrattualizzato (comma 27)	Personale di diritto pubblico (comma 28)	Totale personale (commi 27 e 28)
2009	1.560	680	2.240
2010	1.560	680	2.240
2011	1.560	680	2.240

Il **comma 30** reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale. Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 – in aggiunta agli oneri già derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 146, della legge finanziaria per il 2008 (cfr. *supra*) - nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Si ricorda che l'articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell'economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

Lo stesso comma, inoltre, dispone che, nell'ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi

contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni pubbliche non statali derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti dal comma 30 (fonte: relazione tecnica).

(milioni di euro)

Anni	Personale pubblico non statale
2009	1.660
2010	1.660
2011	1.660

La stessa relazione tecnica, inoltre, sottolinea che la stima degli oneri derivanti dai commi 27-30 “è stata effettuata sulla base della consistenza di personale acquisita con le informazioni del conto annuale 2006 ed ha tenuto conto delle retribuzioni medie procapite aggiornate con i benefici economici derivanti dal CCNL 2006-2007”.

Più specificamente, per effettuare tale stima la relazione tecnica prende in considerazione 3.567.977 unità di personale, di cui 2.014.169 nel settore statale e 1.553.808 nel settore pubblico non statale, considerando una retribuzione media pari a 31.367 euro per il settore statale e 33.000 euro per il settore pubblico non statale. La relazione tecnica, inoltre, valuta gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, rispetto agli oneri retributivi, in una percentuale aggiuntiva pari al 38,38%⁷³ per il settore statale e al 37% per il settore pubblico non statale.

Ai sensi del successivo **comma 31** agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 27, 28 e 29 – pari complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009 - si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del D.L. 112/2008.

Si ricorda che tale disposizione prevede l'incremento delle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004⁷⁴ (convertito, con modificazioni, dalla L. 307/2004), al fine del loro utilizzo per finalità di copertura finanziaria.

⁷³ Tale incremento tiene conto del 29,88% per contributi previdenziali (per il settore pubblico non statale tale percentuale è lievemente inferiore) e 8,5% per IRAP che si aggiungono ai costi degli incrementi retributivi lordi dei dipendenti.

⁷⁴ Il comma 5 dell'articolo 10 del D.L. 282/2004 ha disposto che il maggior gettito determinato, con riferimento al 2005, dalla proroga dei termini di versamento della seconda e terza rata dei pagamenti relativi agli illeciti edilizi (di cui al precedente comma 1 dello stesso articolo 10, e pari a 2.215,5 milioni

In particolare, il primo periodo del comma 10 fa confluire nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica apposite risorse (500 milioni di euro per il 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011) da destinare alla copertura finanziaria di due interventi specifici, indicati direttamente dalla norma:

- attuazione dell'articolo 78 del medesimo D.L. 112/2008, che prevede la nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e dell'attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune. In particolare, la norma prevede che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro, al fine di superare la situazione di illiquidità che presenta il comune di Roma;
- rinnovi contrattuali e adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali.

La norma non chiarisce come vengono ripartite le risorse tra le due finalità sopra richiamate. La Relazione tecnica, peraltro, attribuiva l'importo di 500 milioni euro a decorrere dal 2008 per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78 (vale a dire per l'anticipazione al Comune di Roma da parte della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 8) e le restanti risorse alla copertura dei rinnovi contrattuali.

Si consideri inoltre che la relazione tecnica chiarisce che, per quanto riguarda le risorse di cui al comma 30, non si determinano ulteriori effetti sui saldi rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali per effetto del D.L. 112/2008.

Il **comma 32** dispone, a decorrere dal 2009, l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità. In particolare, la disposizione fa riferimento alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

In proposito, si ricorda che il *memorandum* d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, siglato il 18 gennaio del 2007 tra il precedente Governo e le parti sociali, nel premettere, l'altro, che la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e delle funzioni pubbliche, a livello centrale e locale, dovessero essere ispirata all'obiettivo di accrescere la produttività del sistema Paese, ha sottolineato l'esigenza di creare "condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche", con ciò valorizzando le professionalità dei lavoratori pubblici e motivando la dirigenza pubblica.

Lo stesso *memorandum*, inoltre, ha affermato l'esigenza di adottare e diffondere "un metodo fondato sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa", che possono e devono costituire la base dell'intero impianto di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione. "La misurazione dei servizi in tutte le amministrazioni", continua il *memorandum*, "deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, fissati in termini

di euro), andasse a costituire la dotazione di un apposito fondo di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e denominato "Fondo per interventi strutturali di politica economica". Il Fondo è destinato a agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

sia di realizzazioni, sia di effetti sul benessere dei cittadini. Deve essere la base e il riferimento oggettivo per la valutazione della dirigenza”.

Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego risulta essere formato da una serie di voci legate sia al comparto sia ad ogni singola amministrazione di appartenenza.

A puro titolo esemplificativo, per il comparto Ministeri tale trattamento risulta composto dalle seguenti voci principali: indennità di amministrazione; retribuzione di posizione; retribuzione di risultato; assegno personale pensionabile; indennità extracontrattuale non finanziata con FUA; indennità di turno; trattamento accessorio all'estero; compensi per oneri, rischi e disagi; indennità di funzione per posizione organizzativa; compensi per produttività; incentivi alla mobilità.

Si osserva che alcune delle voci componenti il trattamento economico accessorio in base alla disciplina vigente, sia legislativa sia di origine pattizia, data la loro caratteristica di somme riconosciute sulla base di parametri quali l'anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative, appaiono non agevolmente compatibili con i criteri indicati dalla norma in esame.

Il comma in esame stabilisce altresì che ai fini della corresponsione del trattamento accessorio si possano utilizzare anche le risorse finanziarie previste dall'articolo 61, comma 17, del D.L. 112/2008.

Il richiamato comma 17 ha disposto che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 61, salvo specifiche esclusioni, siano versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria annualmente ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato⁷⁵ e riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, ed è incrementata con le somme riassegnate come sopra indicato. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del predetto fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22 del medesimo articolo 61. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate.

Un'ulteriore quota dello stesso fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa, con specifico riferimento alle amministrazioni interessate dall'articolo 67, comma 5 ovvero di quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo 67. Si tratta in sostanza delle amministrazioni interessate dalla riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: amministrazioni dello Stato, agenzie, incluse le agenzie fiscali, enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e università.

⁷⁵ Sono esclusi dall'applicazione di tale disposizione agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di competenza regionale.

Infine, la norma prevede che costituisce economia di bilancio quella quota-parte del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro che non venga destinata alle finalità sopra richiamate entro il 31 dicembre di ogni anno.

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni di cui al comma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione si limita a definire criteri in ordine all'erogazione del trattamento economico accessorio nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 33, secondo anche quanto affermato nella relazione illustrativa, ha lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal D.L. 112/2008.

In proposito, si ricorda che l'articolo 67 del richiamato D.L. 112/2008, nell'ambito delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa, dispone che le risorse determinate, per il 2007, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 79/1997, siano ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro venga destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla L. 1265/1960 (comma 1). Inoltre si prevede che, per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, siano disapplicate specifiche disposizioni che stanziino risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali (comma 2).

Il successivo comma 3 dispone, a decorrere dal 2010, la riduzione, in misura pari al 20%, di specifiche risorse che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Tali decrementi si applicano anche a ulteriori disposizioni speciali che stanziino risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 189, della L. 266/2005⁷⁶ (comma 4).

Inoltre, il comma 5 stabilisce che, per le stesse finalità di cui al comma 1, debba essere ridotta la dotazione dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui al menzionato comma 189 dell'art. 1 della L. 266/2005 e, conseguentemente, si provvede a sostituire il testo del medesimo comma 189. Il nuovo testo di quest'ultimo prevede che, a decorrere dal 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e delle università, non può superare quello previsto per il 2004, ridotto del 10%.

In particolare, si prevede una verifica periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell'economia e delle finanze, avente cadenza semestrale, in relazione all'attuazione delle disposizioni del D.L. 112/2008 concernenti le misure di

⁷⁶ La norma riguarda, in sostanza, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e le università.

riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, al fine di riscontrare l'effettività della realizzazione dei risparmi di spesa previsti.

Nel caso in cui si realizzino economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni menzionate nel comma 5 dell'articolo 67 del D.L. 112/2008, o interessate all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67 (cfr. *supra*).

Infine, si stabilisce che la disposizione in esame non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.

Il successivo **comma 34** prevede che, per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, possa altresì essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni richiamate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dalle economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, che si realizzino per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione delle disposizioni dello stesso D.L. 112/2008.

Secondo la relazione tecnica, le disposizioni dei commi 33 e 34 non determinano ulteriori oneri, "considerato che le risorse da destinare alla contrattazione integrativa derivano da ulteriori risparmi, accertati e verificati, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati da disposizioni legislative al miglioramento dei saldi di finanza pubblica".

Il **comma 35, modificato dalla Camera**, introduce delle innovazioni sostanziali in materia di procedure di rinnovo contrattuale del personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali del personale "contrattualizzato" delle pubbliche amministrazioni, nonché di alcune categorie di personale in regime di diritto pubblico, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti.

Si ricorda che Il D.Lgs. 29/1993 (ora "confluito" nel D.Lgs. 165/2001) ha riformato la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevedendo la sua "privatizzazione" e "contrattualizzazione".

In particolare, l'articolo 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle norme del codice civile in materia e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le disposizioni in deroga di cui al medesimo D.Lgs. 165/2001 (comma 2). Inoltre, si dispone che i medesimi rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente e

che quindi l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle specifiche condizioni stabilite, mediante contratti individuali (comma 3).

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla "privatizzazione" e "contrattualizzazione" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui al menzionato articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto):

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato quali Banca d'Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 1);
- il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario (comma 1-bis);
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (comma 1-ter);
- i professori e i ricercatori universitari (comma 2).

Inoltre, si stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (ossia, di norma, dal 1° gennaio di ogni anno) le somme stanziare per i rinnovi contrattuali possono essere erogate **dopo aver sentito le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative**, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali.

Il riferimento alla necessaria audizione delle organizzazioni sindacali è stato introdotto durante l'esame della Camera. Il testo originario si limitava a prevedere come possibile l'erogazione di dette somme 'anche mediante atti unilaterali', entro certi limiti di spesa.

Il testo in esame innova pertanto la disciplina vigente nel senso di prevedere la possibilità di anticipazioni nella erogazione degli 'aumenti', rispetto al perfezionamento della procedura di contrattazione collettiva. La previsione della necessaria, previa audizione delle organizzazioni sindacali sembra lasciare impregiudicato il carattere unilaterale dell'atto di erogazione dell'anticipazione (sembra cioè si debba assumere una sorta di parere, non un consenso; quest'ultimo sarà eventualmente espresso dalle organizzazioni sindacali successivamente, in sede di contrattazione).

Si prevede inoltre la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale, anche nel settore pubblico, a decorrere dal mese di aprile.

Secondo quanto riportato nell'Accordo del 23 luglio 1993, concernente il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del

lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) si configura come un incremento provvisorio della retribuzione che decorre dopo un determinato periodo dalla data di scadenza del CCNL. Più specificamente, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato viene corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

Viene precisato altresì che, per i rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse appositamente stanziare, la disciplina di cui al comma in esame trova applicazione solamente con riferimento al 2009, ferma restando l'erogazione per il 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale.

Si dispone, infine, che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Si osserva che il carattere di innovatività del quinto periodo del comma, testè illustrato, non appare immediatamente evidente.

Si ricorda che l'articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico della finanza pubblica, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell'economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

Secondo la relazione tecnica, il comma in esame non produce effetti sui saldi di finanza pubblica, "in quanto dispone l'utilizzo di risorse dei cui effetti finanziari è già stato tenuto conto in precedenti commi e leggi".

Le disposizioni recate dal comma in esame paiono implicare la rilegificazione di alcuni settori attualmente rimessi alla normativa di origine pattizia.

Sotto il profilo della qualità della redazione, potrebbe valutarsi l'opportunità di una riformulazione del comma in termini di novella al d. lgs. 165/2001(il cd.

testo unico in materia di pubblico impiego, che agli artt. 40 e ss. reca le norme generali in tema di contrattazione collettiva), dal momento che la disciplina introdotta parrebbe essere 'a regime'.

Articolo 2, commi 36-38

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n.68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n.127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è destinata, per l'anno 2009, la

somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.

37. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale fine è integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n.223.

38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n.282, Fondo per interventi strutturali di politica economica.
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n.307, relativa al

I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.

Il **comma 36** incrementa da 450 a 600 milioni di euro lo stanziamento previsto per la concessione, nel 2009 e in deroga alla normativa ordinaria, di ammortizzatori sociali.

Si ricorda che lo stanziamento di 450 milioni di euro è stabilito dall'art. 27, comma 1, del disegno di legge governativo (collegato alla manovra di finanza pubblica) in materia di lavoro pubblico e privato, processo del lavoro e previdenza sociale, già approvato dalla Camera (ove era l'AC 1441-*quater*) e attualmente all'esame del Senato (A.S. n. 1167).

Si rileva che tale stanziamento di 450 milioni di euro, in base ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 27 del disegno di legge suddetto, può essere impiegato, attuando deroghe alla normativa ordinaria, sia per la concessione sia per la proroga di ammortizzatori sociali; inoltre, si prevede, come condizione per beneficiare dei medesimi, che il lavoratore sottoscriva un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego⁷⁷. Nel **comma 36** in esame, lo stanziamento complessivo di 600 milioni di euro viene posto, almeno letteralmente, con riguardo solo alle concessioni in deroga (e non anche alle proroghe in deroga) e non si fa riferimento alla condizione della sottoscrizione suddetta. *Appare opportuna una più chiara definizione di tali profili, atteso che ci si trovi di fronte a due disposizioni, contenute in due ddl diversi contemporaneamente all'esame del Senato, che parzialmente si sovrappongono.*

Riguardo alle concessioni in deroga suddette, il presente **comma 36** e il citato art. 27, comma 1, dell'A.S. n. 1167, proponendo per l'anno 2009 interventi analoghi a quelli già previsti per gli anni precedenti⁷⁸, consentono che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, attribuisca, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), nell'ambito dei limiti complessivi di spesa suddetti. Peraltro, una quota dello stanziamento, pari a 12 milioni di euro, è riservata agli ammortizzatori sociali di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 27 (relativi ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo).

La concessione in deroga deve rientrare nell'attuazione di programmi intesi alla gestione di crisi occupazionali - anche con riferimento a particolari settori produttivi e aree regionali - programmi definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale

⁷⁷ Si ricorda che i centri per l'impiego sono le strutture pubbliche mediante le quali gli enti territoriali gestiscono i compiti amministrativi inerenti all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

⁷⁸ Cfr., al riguardo, *infra*.

territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

Il comma 2 del citato art. 27 ammette, a determinate condizioni e nell'ambito del summenzionato limite di spesa, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi (o prorogati) ai sensi della disciplina temporanea di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, cioè della disciplina, analoga a quella qui in oggetto, relativa al 2008.

La proroga può essere concessa, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano determinato una riduzione, in misura pari ad almeno il 10 per cento, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008.

L'importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga è ridotto nella misura del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nell'ipotesi di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe.

In quest'ultima ipotesi (cioè, di proroghe successive alla seconda), i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Il comma 3 dell'art. 27 reca ulteriori condizioni ai fini della concessione o delle proroghe dei trattamenti in oggetto. Si subordina l'erogazione degli stessi alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. La definizione delle modalità attuative del patto di servizio è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. *Si dovrebbe intendere che quest'ultima norma non riguardi i trattamenti dovuti dal datore in relazione a eventuali prestazioni di lavoro successive.*

Lo stanziamento complessivo di 600 milioni di euro è disposto a valere sul Fondo per l'occupazione (di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148⁷⁹, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236). In particolare, alla copertura finanziaria della suddetta quota aggiuntiva di 150 milioni di euro si provvede riducendo, nella misura corrispondente, le risorse del Fondo per l'occupazione destinate all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (diritto-dovere di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76⁸⁰). Tuttavia, il comma 36 in esame provvede altresì a reintegrare, nella misura corrispondente, gli stanziamenti relativi al medesimo diritto-dovere, destinando a tali finalità una quota pari a 150 milioni di euro delle risorse in materia di formazione professionale, di cui all'art. 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845⁸¹, e successive

⁷⁹ *Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.*

⁸⁰ *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

⁸¹ *Legge-quadro in materia di formazione professionale.*

modificazioni, e all'art. 9, comma 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148⁸², convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.

Il **comma 37** concerne gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti da società di gestione aeroportuale o dalle società da esse derivate.

In particolare, si prevede una parziale estensione a questi soggetti - con talune norme specifiche - dell'ambito di applicazione degli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità.

Le due tipologie di prestazione suddette possono essere concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e nel limite di 20 milioni di euro annui, ai lavoratori in esame, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi in sede governativa, i quali recepiscano intese stipulate in sede territoriale (riguardo a tali accordi ed intese, cfr., tuttavia, *infra*). Per il trattamento di integrazione salariale straordinaria si pone un unico limite massimo di durata, pari a 24 mesi⁸³.

In maniera corrispondente, alle imprese del sistema aeroportuale è estesa, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, la contribuzione obbligatoria relativa alle due prestazioni in esame.

Il **comma 37** incrementa altresì di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, la dotazione del summenzionato Fondo per l'occupazione (a cui carico sono posti gli oneri in esame), mentre il **comma 38** riduce, nella misura corrispondente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica⁸⁴.

Si rileva che:

- *le norme di spesa e di copertura finanziaria di cui ai commi 37 e 38 (ivi compresa l'estensione degli obblighi contributivi) sembrano avere carattere permanente (a decorrere, come detto, dal 1° gennaio 2009), mentre, per l'invio (al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) delle intese in sede territoriale e per la stipulazione degli accordi in sede governativa, si pongono due termini temporali - rispettivamente, 20 maggio 2009 e 15 giugno 2009 - che limiterebbero l'applicazione degli istituti in esame al solo 2009;*
- *almeno letteralmente, le norme di estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità*

⁸² *Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.*

⁸³ Nella disciplina generale, ai sensi dell'art. 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i limiti di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono pari a 24 mesi (se concesso per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale; tale limite può elevarsi, a determinate condizioni, fino a 48 mesi) o a 12 mesi (se riconosciuto per crisi aziendale; in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione). Nel caso in cui il trattamento sia disposto in relazione a procedure concorsuali, la durata massima è pari a 12 o a 18 mesi, ai sensi dell'art. 3 della stessa L. n. 223, e successive modificazioni.

⁸⁴ Quest'ultimo è stato istituito dall'art. 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, "al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale".

fanno riferimento solo alle imprese aventi forma societaria, mentre l'estensione degli obblighi contributivi concerne tutte le imprese del settore;

- *nel **comma 37, ultimo periodo**, relativo all'estensione degli obblighi contributivi, si dovrebbe specificare più chiaramente se con la locuzione "a decorrere dalla medesima data" si intenda far riferimento, come sembra, alla decorrenza dal 1° gennaio 2009.*

Articolo 2, comma 39
(Patto di stabilità per le Regioni)

39. Al comma 658-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole «, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008» sono soppresse.

Il comma 39, anch'esso aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca una novella al comma 658-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (introdotto dall'art. 7-*bis* del D.L. n. 159/2007), relativo all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non abbiano conseguito per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno (v. il testo a fronte, nella seconda parte del presente *dossier*).

Nella sostanza, la novella recata al comma 658-*bis* elimina una condizione posta, dal testo vigente, per la non applicazione delle sanzioni previste dal patto.

Il testo vigente prevede infatti invece che le regioni e le province autonome non siano sottoposte a sanzioni quando lo scostamento registrato dalla regione rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale), ma a condizione che lo scostamento sia recuperato nell'anno 2008.

La norma in esame elimina tale ultima condizione.

Articolo 2, comma 40
(Provvedimenti per i piccoli comuni)

40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di

insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto»;

b) alla lettera b), le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro», le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto».

Il comma 40, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, novella l'art. 1, comma 703, della legge n. 296/2006, recante finanziamenti in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il triennio 2007-2009 (v. il testo a fronte, nella seconda parte del presente *dossier*). In particolare, l'emendamento modifica le lettere a) e b) del comma 703 prevedendo:

- la riduzione di 10 milioni di euro (da 55 a 45 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata, precisando inoltre che l'incremento del contributo ordinario, per ciascun ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30% (lettera a);
- l'aumento di 10 milioni di euro (da 71 a 81 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente al di sotto dei 5 anni molto elevata, abbassando inoltre dal 5% al 4,5% il rapporto tra la popolazione residente al disotto dei 5 anni e la popolazione residente complessiva, in base al quale sono individuati i comuni beneficiari dei finanziamenti (lettera b).

In entrambi i casi la norma in esame prevede che, qualora gli importi risultino insufficienti, i contributi sono proporzionalmente ridotti.

Articolo 2, comma 41
(Modifiche al patto di stabilità per gli enti locali)

41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in

mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.»;

d) al comma 19, dopo le parole: «sono messe a disposizione» sono inserite le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché»;

e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento.»;

f) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale

dipendente, compreso il segretario superiore a quello medio corrispondente comunale, per un ammontare non del triennio 2005-2007».

Il comma 41, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica l'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011 (v. il testo a fronte, nella seconda parte del presente *dossier*).

In particolare, il comma apporta le seguenti variazioni al citato articolo 77-*bis*:

a) modifica il comma 5, precisando che il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, è quello risultante dalla differenza tra entrate finali e spese finali;

b) aggiunge i commi 7-*bis* e 7-*ter*, che prevedono l'esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse (comma 7-*bis*). Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che vengono escluse dal patto di stabilità interno (7-*ter*);

c) sostituisce il comma 8. La nuova formulazione del comma prevede che siano escluse dal computo del saldo finanziario 2007, di riferimento per l'individuazione dei saldi obiettivo (questa dizione è oggetto di riformulazione da parte del testo in esame) e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, oltre che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, come già previsto dalla formulazione vigente, anche le risorse provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati. L'esclusione opera nel caso in cui tali risorse siano destinate alla realizzazione di investimenti (e non soltanto alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, come previsto dalla formulazione vigente) o alla riduzione del debito;

d) modifica il comma 19, prevedendo che le informazioni che vengono inviate semestralmente dagli enti locali sottoposti al Patto di stabilità per il triennio

2009-2011 al Ministero dell'economia e finanze ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto medesimo, siano messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, oltre che dell'UPI e dell'ANCI come già previsto dalla normativa vigente, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

e) modifica il comma 20, prevedendo che la riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli enti locali che non rispettino gli obiettivi del patto di stabilità negli anni 2008-2011, sia commisurata allo scostamento dall'obiettivo, ed effettuata pertanto in misura pari all'importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente, anziché in misura pari al 5% del contributo ordinario, come previsto dalla disciplina vigente;

f) aggiunge il comma 21-*bis*, il quale prevede la non applicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21 (riduzione dei trasferimenti e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere all'indebitamento e di procedere ad assunzioni), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data del 25 giugno 2008 (entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), laddove gli enti locali inadempienti siano stati virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente - al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale - per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/2007.

Articolo 2, comma 42
(Patto di stabilità per le Regioni)

42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

Il comma 42, aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati, novella l'articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011 (v. il testo a fronte nella seconda parte del *dossier*).

In particolare, si prevede l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo 77-ter, volti ad escludere le spese effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea dal calcolo del Patto di stabilità:

- il comma 5-bis dell'articolo 77-ter esclude, a decorrere dal 2008, dal computo della base di calcolo e del saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno di regioni e province autonome le spese in conto capitale effettuate dagli enti per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari; restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno le sole quote di finanziamento statale e regionale;
- il comma 5-ter dell'articolo 77-ter precisa che nel caso in cui l'UE riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell'anno successivo.

Articolo 2, comma 43
(Utilizzo delle risorse finanziarie del FAS)

43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni

rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma.

Il comma 43 dell'articolo 2 è stato introdotto durante l'esame presso l'Aula della Camera dei deputati (em. 2.203 nuova formulazione Comm.; em. 0.2.203.1 Franzoso).

La disposizione in titolo prevede la presentazione da parte del Governo alle Commissioni permanenti competenti per i profili di carattere finanziario (*si noti la locuzione, differente dal più consueto "al Parlamento", che intende vincolare il potere di assegnazione delle relazioni, spettante ai Presidenti delle Camere*) - nonché alla Conferenza Stato-Regioni, di una relazione annuale indicante:

- l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);
- nonché l'ammontare delle risorse finanziarie, sempre relative al FAS, utilizzate in forza di apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ovvero in forza di provvedimenti normativi recanti variazioni della dotazione complessiva del FAS.

Nella predisposizione della relazione annuale, il Governo deve basarsi sul monitoraggio costante delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie del FAS eseguito dal CIPE.

La relazione annuale deve evidenziare l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle risorse stesse del Fondo, che vanno assegnate - nella misura dell'85 per cento - in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e - nella misura del 15 per cento - in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord.

In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni devono essere rese in occasione della presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione.

Si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione <<disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza>> con il più esplicito <<decreti-legge>>.

La determinazione delle disposizioni attuative del **comma 43** in commento è rimessa ad un apposito regolamento governativo da adottarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)

Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato istituito dall'art. 61 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

Le aree sottoutilizzate coincidono con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208⁸⁵, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative sopra citate, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziare a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui

⁸⁵ Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448⁸⁶;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

L'art. 6-*quater* del d.-l. n. 112 del 2008⁸⁷ - al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del FAS su interventi di rilevanza strategica nazionale - ha disposto la revoca, su indicazione dei Ministri competenti, delle assegnazioni che presentino, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- siano state effettuate dal CIPE per il periodo 2000-2006;
- in favore di amministrazioni centrali;
- con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006;
- nel limite dell'ammontare delle risorse che - entro la data del 31 maggio 2008 - non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ)⁸⁸ sottoscritti entro la medesima data;
- con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca (anche sanitaria).

In ogni caso, è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del FAS alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni dell'Italia centrosettentrionale.

Le risorse oggetto della revoca, che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari, sono versate in entrata nel bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate all'unità previsionale di base in cui è iscritto il fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Si segnala che il decreto-legge n. 180 del 2008⁸⁹, attualmente all'esame del Senato per la conversione, ha previsto (art. 3, co. 3) che le misure volte a favorire la mobilità

⁸⁶ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*.

⁸⁷ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

⁸⁸ L'Accordo di Programma Quadro (APQ), vero e proprio strumento attuativo delle Intese Istituzionali di Programma Stato-Regioni, definisce:

- gli interventi da realizzare, specificandone i tempi e le modalità di attuazione;
- i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;
- la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento;
- le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- gli impegni di ciascun soggetto firmatario e gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
- i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo.

Si tratta, quindi, di uno strumento di programmazione operativa che consente di dare immediato avvio agli investimenti previsti.

L'APQ è sottoscritto dalla Regione, dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalla o dalle amministrazioni centrali competenti a seconda della natura e del settore di intervento previsti. Fa parte integrante di ogni Accordo l'Allegato tecnico, che descrive gli obiettivi e le finalità degli interventi e dà ragione della coerenza delle scelte con i principali strumenti di programmazione in atto sul territorio.

⁸⁹ *Disposizioni per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca* (A.S. n. 1197).

universitaria e a concedere borse di studio agli studenti meritevoli vengano finanziate ricorrendo alle risorse del FAS relative alla programmazione per il periodo 2007-2013.

A tale scopo, le predette risorse sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

Articolo 2, comma 44

(Estensione al 2008 dell'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale sul FAS)

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

Testo proposto dalla Commissione

44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.

Il **comma 44, inserito dalla Commissione bilancio**⁹⁰, dispone l'applicazione anche con riferimento all'anno 2008 della previsione di cui al **comma 43**, consistente nell'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale sull'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) alle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

⁹⁰ Emendamento 2.409 (Oliva, Pistorio).

Articolo 2, commi 45 e 46
(Zone di confine con le Autonomie speciali)

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

Testo proposto dalla Commissione

45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: «regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano », e le parole da: «Le modalità di erogazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati».

46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011.

I commi 45 e 46 in esame, aggiunti nel corso dell'esame in sede referente, modificano la disciplina (comma 45) e aumentano il finanziamento (comma 46)

del Fondo per le zone confinanti con le regioni a statuto speciale, previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81⁹¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Il testo dell'articolo vigente è stato modificato dall'art. 35 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Il Fondo è finalizzato alla valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.

La prima parte del **comma 45** specifica che le aree territoriali interessate sono anche quelle di confine con le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

La seconda parte del **comma 45** modifica il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le modalità di erogazione del Fondo, introducendo - quali novità, rispetto al testo vigente - il parere della Conferenza unificata (prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) e delle competenti commissioni parlamentari.

Al finanziamento dei Comuni interessati provvede direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali.

La norma in esame elimina le vigenti disposizioni che prevedono il parere delle Regioni rispetto a specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni interessati e, tra i criteri di valutazione, la "particolare importanza" della caratteristica sovracomunale dei progetti.

Infine, il successivo **comma 46** incrementa ulteriormente il Fondo di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e di 27 milioni per l'anno 2011.

L'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244⁹², aveva già integrato il Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Il "Fondo per le zone di confine è riconducibile alle tipologie previste dall'articolo 119, quinto comma della Costituzione. Come più volte ribadito dalla Corte costituzionale lo Stato può erogare risorse in ambiti che non siano strettamente di propria competenza osservando determinati limiti: devono essere aggiuntive rispetto alla ordinaria autonomia finanziaria; rispondere alle finalità di perequazione e garanzia sociale enunciate nella norma costituzionale; devono finanziare interventi "speciali" in favore di determinati comuni (o province, o regioni o ad una specifica categoria di enti).

⁹¹ *Disposizioni urgenti in materia finanziaria*

⁹² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*

Il Fondo ‘riprende’ il finanziamento di 10 milioni di euro che l’articolo 1, comma 494 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) – poi integrato dal comma 709 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 - ha istituito per integrare i trasferimenti erariali ‘in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano’.

Il finanziamento integrativo avrebbe sostenuto le maggiori spese che quei comuni avrebbero dovuto affrontare per adeguare i propri servizi alle condizioni più favorevoli in cui quei servizi sono goduti dai cittadini dei comuni confinanti nelle province autonome di Trento e Bolzano. Condizione che era divenuta la causa immediata delle richieste che molti dei comuni confinanti delle province del Veneto e della Lombardia (a partire dal comune di Lamon) andavano perfezionando per abbandonare le regioni di origine e transitare nelle speciali Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Successivamente, altri comuni hanno completato l’iter del procedimento che dovrebbe consentire loro di passare da una regione a statuto ordinario ad una confinante a statuto speciale. Così i comuni Carema (A.C. 2727) e Noasca (A.C. 2525) per il passaggio dal Piemonte alla Valle d’Aosta; Sovramonte (A.C. 2524) e Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo (A.C. 2951) per il passaggio dal Veneto al Trentino-Alto Adige; Cinto Caomaggiore (A.C. 2526) dal Veneto al Friuli-Venezia per ricordare qui, dopo Lamon (AC 1359 e 1427), soltanto quelli per i quali si è già svolto il referendum con esito positivo ed è stato presentato al Parlamento il relativo disegno di legge costituzionale.

Recentemente (28 ottobre 2007) si è svolto il referendum – con esito favorevole - per il distacco dal Veneto e l’aggregazione al Trentino-Alto Adige dei comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia e sono stati convocati i comizi per la consultazione referendaria (il 9 marzo 2008) per chiedere il distacco del comune di Pedemonte dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige, e del comune di Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Iniziative regionali

Anche le regioni hanno intrapreso iniziative per sostenere le zone di confine. A tale proposito si segnalano, tra l’altro, le iniziative della regione Veneto a sostegno dei comuni montani e dei comuni del settore orientale. Nel luglio 2007 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra la regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento con lo scopo di favorire la cooperazione tra i territori di confine, per il “migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell’alta formazione, dell’istruzione, della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto”.

L’intesa è stata siglata ai sensi dell’art. 117, ottavo comma della Costituzione, che prevede espressamente l’utilizzo da parte delle regioni di questo strumento “per il migliore esercizio delle proprie funzioni”. L’intesa interessa 32 comuni veneti (8 in provincia di Verona, 12 in provincia di Vicenza e 12 in provincia di Belluno) e 29 comuni della provincia di Trento (confinanti con le province venete). Prevede la costituzione di una Commissione di gestione, quale organismo comune di coordinamento politico-amministrativo, con il compito di programmare gli interventi da realizzare (attuati poi mediante specifici accordi operativi). I finanziamenti sono messi a disposizione dalle due parti.

A seguito dell’Intesa la regione Veneto ha approvato legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 recante “Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree

svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale". La legge ha l'obiettivo di favorire ed armonizzare la crescita competitiva delle popolazioni venete di confine. I destinatari degli interventi sono i piccoli comuni montani, i comuni ubicati nell'area del Veneto orientale con priorità per i piccoli comuni "che sono gravati da situazioni di disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità territoriale con Regioni a Statuto speciale". Gli interventi riguardano principalmente i servizi ai cittadini, in particolare i servizi socio-sanitari.

Articolo 2, comma 47
(Interventi in materia di istruzione)

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

Testo proposto dalla Commissione

47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

Il comma in titolo, **inserito durante l'esame in Commissione (emendamento 2.2000 del relatore)**, dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2009, con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro degli affari regionali e col Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, saranno stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma Interventi in materia di istruzione. Resta fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica.

Il comma in esame si connette all'emendamento 2.Tab.2-200-5 al disegno di legge di bilancio (AS1210), approvato anch'esso dalla Commissione bilancio. Tale emendamento - al di là della imprecisa formulazione - inserisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della missione 1- Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.14 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009 (u.p.b. 1.14.2). Il comma qui in esame disciplina quindi la (sola) procedura per l'impiego di tali risorse.

Al riguardo si osserva che la istituzione, con legge di bilancio, di una nuova u.p.b. recante una mera dotazione di fondi da distribuire con atto amministrativo per funzioni già svolte a legislazione vigente non sembra coerente con i principi su cui si fonda la riclassificazione funzionale del bilancio.

Inoltre, non appare di immediata evidenza quale sia la normativa sostanziale di spesa in materia di istruzione che viene finanziata dal ricordato emendamento al ddl di bilancio, atteso che il comma della finanziaria qui in esame si limita a disciplinare il procedimento per la distribuzione dei fondi alle regioni.

Si ricorda che la Costituzione riserva il settore dell'istruzione alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (articolo 17, secondo comma, lettera n) Cost.) e alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 17, terzo comma, Cost.).

Si ricorda altresì che l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59⁹³, al comma 5 dispone che **la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche** è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

⁹³ *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.*

Il regolamento di cui al DPR n. 233 del 1998⁹⁴ prevede all'art. 6 (riguardante **la dotazione finanziaria di istituto**), comma 1, che gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere della conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.

Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in conformità ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.

Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112⁹⁵.

⁹⁴ *Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

⁹⁵ Ai sensi dell'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, restano allo Stato, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del citato decreto legislativo.

Articolo 2, comma 48
(Patto di stabilità - sanzioni)

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

Testo proposto dalla Commissione

48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti

per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati.

Il comma 48 in esame, aggiunto durante l'esame in sede referente al Senato introduce una nuova ipotesi di non applicazione delle sanzioni - previste dall'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del recente decreto-legge n. 112/2008⁹⁶, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 - in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

I citati commi 20 e 21 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità. Esse consistono:

- nella riduzione del 5% dei trasferimenti erariali;
- nel divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- nel divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Il testo propone, alle condizioni in parte già previste dal comma 41, lettera f) dell'articolo 2 in esame, la non applicazione di sanzioni in riferimento a spese per nuovi interventi infrastrutturali alle condizioni specificate.

La formulazione si distacca dalla tecnica della novella, adottata dal citato comma 41, lettera f) dell'articolo 2 in esame, regolando una situazione per molti aspetti analoga.

La mancata applicazione delle sanzioni rende i comportamenti difforni dal Patto, nel rispetto delle condizioni previste, privi di conseguenze.

A fini statistico-informativi, i casi qui considerati - ed altri analoghi - si collocheranno in un genere intermedio tra i casi di rispetto e di non rispetto dei parametri del "Patto".

⁹⁶ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*

Le sanzioni, sopra ricordate, non si applicano agli enti locali che:

1. hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005 - 2007
2. hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005 - 2007.
3. hanno superato i parametri fissati dal Patto di stabilità a causa di spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati.

I profili di attuazione della fattispecie sono piuttosto articolati e prevedono tre atti del Governo.

L'autorizzazione avviene con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturali.

Le commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla trasmissione.

Ad altro decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono affidate le modalità di verifica dei risultati utili del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

Si prevede, infine, un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del testo qui in esame, delle disposizioni concernenti i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli enti territoriali interessati, nonché i criteri di selezione delle istanze degli stessi.

Articolo 2, commi 49 e 50

(Nuove disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

Testo proposto dalla Commissione

49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «stabilita» fino a: «n. 101» sono soppresse;

b) al comma 2, la parola: «contestualmente », le parole: «e sportiva», le parole: «all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e» nonché le parole: «nei riguardi di soggetti» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici»;

d) al comma 6, dopo le parole: «n. 101» sono inserite le seguenti: «, l'articolo 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»;

e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: «elevata al 12,70» sono sostituite dalle seguenti: «elevata al 13,40», dopo le parole: «sono assegnate all'UNIRE» sono inserite le seguenti: «, nella misura del 50 per cento,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «e comunque non oltre il 31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009».

I commi 49 e 50, inseriti dalla Commissione bilancio⁹⁷, attengono all'assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse.

A tal fine, il **comma 49**, apporta varie modifiche all'art. 1-bis del recente decreto-legge n. 149 del 2008⁹⁸.

L'art. 1-bis del decreto-legge n. 149 del 2008 interviene nel settore delle scommesse ippiche e sportive, autorizzando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AamS) a realizzare un'apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea, per la concessione, fino al 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e di raccolta, in rete fisica, di giochi su base ippica e sportiva, nel limite massimo di 3.000 soggetti abilitati alla raccolta.

Nel dettaglio, la **lettera a)** modifica il comma 1 dell'art. 1-bis del suddetto d.l. n. 149, attinente al termine ultimo per la revoca delle precedenti concessioni di raccolta dei giochi e delle scommesse su eventi ippici e sportivi, sopprimendo il rinvio al 31 gennaio 2009 quale termine finale della revoca.

Conseguentemente, il **comma 50** modifica l'art. 4-bis, co. 2, del d.l. n. 59 del 2008⁹⁹, prevedendo che la revoca delle precedenti concessioni debba avvenire previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 marzo 2009.

Pertanto, viene posticipato di due mesi il termine finale per l'esercizio della revoca delle concessioni pregresse.

La revoca delle precedenti concessioni trova fondamento in una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007, con cui è stata dichiarata l'incompatibilità comunitaria della proroga automatica – senza l'avvio delle procedure di evidenza pubblica – delle precedenti concessioni, per contrasto con gli artt. 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libera prestazione di servizi) del Trattato CE.

⁹⁷ Emendamento 2.4000 (Relatore).

⁹⁸ *Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 184 del 2008.

⁹⁹ *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008.

La **lettera b)** modifica in più punti il comma 2 dell'art. 1-*bis* del d.l. n. 149 del 2008: per effetto di tali correzioni, si prevede che le nuove concessioni debbano avere ad oggetto la raccolta in rete fisica dei soli giochi su base ippica, mentre sono espunti i riferimenti ai giochi basati su altre discipline sportive.

Conseguentemente, la **lettera c)** espunge il riferimento alle scommesse “su base sportiva” contenuti nel comma 3 dell'art. 1-*bis* del d.l. n. 149 del 2008.

Si prevede, pertanto, che la procedura per il rilascio delle nuove concessioni sia aperta alle domande di soggetti già titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse “o di prodotti di gioco pubblici”.

La **lettera d)** integra il comma 6 dell'art. 1-*bis* del d.l. n. 149 del 2009, prevedendo – per effetto del rilascio di nuove concessioni precedute dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica – l'abrogazione dell'art. 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del direttore generale dell'AamS del 28 agosto 2006.

Le **lettere e), f) e g)** modificano il comma 7, terzo periodo, dell'art. 1-*bis* del d.l. n. 149 del 2009.

La **lettera e)** eleva, a partire dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico (c.d. “preu”) dal vigente 12,70 al 13,40 per cento delle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

La **lettera f)** prevede che le maggiori somme derivanti dal suddetto incremento siano destinate – per il 50 per cento (e non più interamente, come attualmente previsto) – all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) al fine di aumentare il monte premi.

Di conseguenza, la **lettera g)** dispone che il restante 50 per cento delle somme derivanti dall'incremento del “preu” sia assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Si vedano, nella terza parte del presente *dossier*, i testi a fronte delle novelle recate dai commi in esame.

Articolo 2-bis

(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

Testo proposto dalla Commissione

1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). – 1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse

regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione

dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

L'articolo 2-bis, inserito dalla Commissione bilancio¹⁰⁰, sostituisce interamente l'art. 62 del recente decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁰¹, in parte minore riproponendo talune disposizioni ivi contenute, ma soprattutto apportando numerose e sostanziali modifiche. (v. nell'ultima parte del presente *dossier*, il testo a fronte dell'articolo novellato).

La versione vigente dell'art. 62 del d.l. n. 112 del 2008

Il vigente art. 62 vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali:

- la stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, fino ad una nuova regolamentazione governativa;
- il ricorso all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso con rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi;
- l'emissione di titoli con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

Nel dettaglio, il comma 01 prevede che le norme in esame costituiscano principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il comma 1 reca, ai fini del contenimento dell'indebitamento di regioni ed enti locali, il divieto per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali:

- di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi;
- di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

Nel caso di contratti di mutuo che prevedano il sistema di ammortamento con rimborso di quote di capitale e interessi, la norma fissa la durata massima dei piani di ammortamento in trenta anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o

¹⁰⁰ Emendamento 2.0.18 (Relatore).

¹⁰¹ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

rinegoziazione ammesse dalla legge.

Il divieto di stipulare contratti relativi a strumenti derivati opera comunque per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 (25 giugno 2008) e, successivamente, fino alla data di entrata in vigore di un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze – da emanarsi previo parere della Banca d'Italia e della Consob – a cui è rimessa l'individuazione della tipologia di strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati dagli enti territoriali. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni (comma 2).

Il comma 3 fa salve le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Il comma 3-bis modifica l'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), includendo nella definizione di indebitamento recata dallo stesso comma 17, l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

Il nuovo art. 62, comma 1, ribadisce quanto in gran parte già contenuto nel testo oggi vigente, relativamente al fatto che le norme disposte costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma lettera e) e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione.

La Corte costituzionale (sent. n. 280 del 2004) ha ricordato che non tutte le disposizioni che si autoqualificano “principi della legislazione dello Stato” sono tali e (sentenza n. 50 del 2005) che l'interprete deve valutare la presenza di “principi fondamentali” senza essere condizionato in modo decisivo da eventuali autoqualificazioni.

E' una novità, invece, il fatto che la norma in esame qualifichi le disposizioni introdotte come “norme di applicazione necessaria”.

Le norme di applicazione necessaria sono quelle che disciplinano, nell'ambito del diritto privato, rapporti che, ove non fossero regolati secondo tali disposizioni “necessariamente applicate”, darebbero un risultato incompatibile con i valori che l'ordinamento tutela.

Il contesto in cui tali norme soprattutto rilevano è segnato dalla legge 218 del 1995 - di riforma del diritto internazionale privato - che riconosce tra l'altro, nei casi ivi previsti, la giurisdizione del giudice straniero su cause che abbiano una parte processuale italiana, nonché - a determinate condizioni - l'applicabilità di norme di provenienza extrastatuale. Limiti a tale riconoscimento sono l'eventuale contrarietà della disposizione con l'ordine pubblico internazionale, nonché - appunto - una norma di applicazione necessaria (salvo sempre il limite della Costituzione).

Il nuovo art. 62, comma 2, vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

Per gli enti suddetti, si prevede inoltre che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

Il nuovo art. 62, comma 3, affida al Ministro dell'economia e delle finanze la predisposizione dei regolamenti con cui si dovrà:

- individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che le autonomie territoriali possono concludere;
- indicare le componenti derivate, implicite o esplicite, che le autonomie hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento;
- individuare le informazioni, in lingua italiana, che i contratti devono contenere, al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate.

Il procedimento è finalizzato all'adozione di uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁰², previo parere della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa e, per i profili d'interesse regionale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La disposizione non indica il termine entro cui deve essere emanato il decreto ministeriale.

Il nuovo art. 62, comma 4, stabilisce che – ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata - il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico debba attestare in forma scritta di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi contratti.

Il nuovo art. 62, comma 5, dispone la nullità del contratto relativo a strumenti finanziari derivati o del contratto di finanziamento inclusivo di una componente derivata, stipulato da regioni ed enti locali in violazione del regolamento ministeriale di attuazione o privo dell'attestazione di cui al sopra illustrato comma 4.

La nullità può essere fatta valere solo dall'ente (*e, quindi, non può essere eccepita ex officio dal giudice, in deroga alle generali norme civilistiche*).

¹⁰² *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Il nuovo art. 62, comma 6, vieta alle regioni e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Il divieto è efficace fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al co. 3 (v. *supra*) e, comunque, per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 (ossia a decorrere dal 25 giugno 2008).

Si prevede che rimanga ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

Il nuovo art. 62, comma 7, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e ai contratti di finanziamento comprensivi di componenti derivate stipulati dalle regioni e dagli enti locali.

Resta fermo quanto previsto, in termini di comunicazione, dall'art. 41, co. 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

In base all'art. 41, co. 2-*bis*, a partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 Cost., i contratti con cui le regioni e gli enti locali pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.

Il comma 2-*ter* prevede che delle operazioni di cui al comma precedente, che risultino in violazione della vigente normativa, venga data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il nuovo art. 62, comma 8, impone alle regioni e agli enti locali di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il nuovo art. 62, comma 9, (corrispondente al vigente art. 62, co. 3-*bis*), modifica l'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), includendo nella definizione di indebitamento recata dallo stesso comma 17, l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

Il nuovo art. 62, comma 10, abroga l'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), ove si prevede che regioni ed enti locali possano emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in

unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito.

L'abrogazione si giustifica con il contrasto tra la suddetta previsione ed il nuovo art. 62, comma 2 (v. *supra*).

Altresì, sono abrogati i commi da 381 a 384 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), i cui contenuti normativi risultano superati dal nuovo art. 62.

Il comma 381 dispone che i contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono essere informati alla massima trasparenza.

Il comma 382 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia, il compito di indicare le informazioni che devono recare i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, nonché il compito di specificare le indicazioni secondo le quali tali contratti devono essere redatti.

Il comma 383 stabilisce che la regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario debba attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto. E' inoltre stabilito che l'ente pubblico territoriale debba evidenziare gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio.

Ai sensi del comma 384, il rispetto di quanto previsto dai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti.

Infine, si prevede l'abrogazione differita delle disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali, emanate in attuazione dell'art. 41, co. 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

L'abrogazione opererà a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al nuovo art. 62, co. 3 (v. *supra*).

L'art. 41, co. 1, ult. periodo, rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la statuizione delle norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte di regioni ed enti locali.

In attuazione di tale previsione, è stato emanato il d.m. 1° dicembre 2003, n. 389¹⁰³.

Il nuovo art. 62, comma 11 (corrispondente al vigente art. 62, co. 3), dispone che restino ferme tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni,

¹⁰³ *Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2004, n. 28).*

delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo art. 62.

Articolo 3, comma 1 (*Fondi speciali - Tabelle A e B*)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Il **comma 1** dell'articolo 3 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La disciplina di questo istituto è contenuta nell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità generale). Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* stabilisce che la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicare le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

L'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge n. 468/1978 prevede anche la possibilità di inserire nelle tabelle A e B accantonamenti di segno negativo, relativi a provvedimenti di minore spesa o di maggiore entrate da approvare in corso d'anno. Gli accantonamenti negativi sono collegati (mediante lettere alfabetiche) agli accantonamenti positivi alla cui copertura sono preordinati.

La disciplina dei fondi speciali prevede, inoltre, che le quote relative a spese correnti non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Gli accantonamenti relativi a spese in conto capitale possono essere utilizzati anche nell'anno successivo ("slittamento") se il provvedimento in questione è stato approvato da almeno una delle due Camere.

Per particolari tipologie di spese correnti (spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche amministrazioni non compresi nel regime contrattuale) lo slittamento è consentito purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo.

Nel disegno di legge iniziale (A.C. 1713) gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 144,1 milioni per il 2009, a 153,7 milioni per il 2010 e a 132,4 milioni per il 2011. Gli stanziamenti previsti risultavano essere pari a quelli previsti a legislazione vigente, come risulta dagli allegati al disegno di legge di bilancio (A.C. 1714): l'A.C. 1713, quindi, non variava le risorse nei Fondi speciali. Dopo l'esame alla Camera si registrava una diminuzione dell'ammontare complessivo dei Fondi speciali di parte corrente di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. La tabella all'esame del Senato (A.S. 1209) recava quindi stanziamenti complessivamente pari a 143,6 milioni per il 2009, a 153,2 milioni per il 2010 e a 131,9 milioni per il 2011.

Si segnala in particolare l'inserimento, durante l'esame alla Camera, di una nuova rubrica riferita al Ministero della difesa con importo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Inoltre, nel corso della prima lettura parlamentare è stato approvato un incremento di 12 milioni all'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell'interno, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, e un importo di 6 milioni è stato invece aggiunto agli accantonamenti di parte corrente riferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, sempre per ciascuno degli anni 2009-2011. Gli incrementi qui sopra ricordati sono stati compensati con diminuzioni proporzionali degli importi riferiti agli altri ministeri per complessivi 30 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Tali variazioni sono finalizzate a finanziare la disposizione, contenuta nel disegno di legge collegato in materia di lavoro approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (A.S. 1167 - già A.C. 1441-*quater*), con la quale si riconosce la specificità delle Forze armate, di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, in relazione al loro rapporto di impiego.

Si segnala inoltre l'aumento di 500.000 euro dell'importo riferito al Ministero degli affari esteri, finanziato con corrispondente diminuzione della cifra relativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Tale incremento è finalizzato - emerge dal dibattito svoltosi alla Camera - all'adozione di misure volte a rafforzare le capacità di programmazione e di analisi strategica in materia di politica internazionale.

Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, si registra anche una diminuzione di ulteriori 500.000 euro, che sono andati ad incrementare i contributi a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria - SVIMEZ (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, u.p.b. 1.2.6. - cap. 7330, esposto in Tabella C alla cui scheda si rimanda).

Durante l'esame in sede referente in Senato, sono state introdotte modifiche alla Tabella A. Le dotazioni complessive ammontano a 120,6 milioni per il 2009; 130,2 milioni per il 2010; 103,9 milioni per il 2011. Rispetto all'A.S. 1209 si registra una diminuzione complessiva di 23 milioni per il 2009 e 2010 e di 28 milioni per il 2011. Le modifiche introdotte hanno interessato i seguenti ministeri:

- Ministero dell'economia e delle finanze, con un incremento di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;
- Ministero della giustizia, con una diminuzione di 1 milione di euro per il 2009 e una diminuzione di 5 milioni per il 2011;
- Ministero degli affari esteri, con diminuzioni di 10,5 milioni per il 2009, 14,5 milioni per il 2010 e 16,5 milioni per il 2011;
- Ministero dell'interno, con diminuzioni di 12 milioni per il 2009, 9 milioni per il 2010 e 7 milioni per il 2011.

Per quanto riguarda la Tabella B, l'iniziale disegno di legge finanziaria 2009 (A.C. 1713) non prevedeva accantonamenti né per l'anno 2009, né per l'anno 2011, ma esclusivamente accantonamenti per il 2010 in misura pari a complessivi 3,6 milioni di euro. Durante l'esame alla Camera la Tabella B non ha subito modifiche.

Durante l'esame in sede referente in Senato, sono state introdotte modifiche alla Tabella B, con un incremento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009-2011 alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, realizzato peraltro con corrispondenti riduzioni riferite al medesimo Ministero in Tabella A (anche se, come sopra ricordato, il Ministero dell'economia e delle finanze registra complessivamente un incremento di 500.000 euro nella stessa Tabella A). Le dotazioni complessive sono pertanto pari a 1 milione di euro per il 2009 ed il 2011 e 4,6 milioni per il 2010.

Nei prospetti seguenti sono indicati gli importi recati dalle tabelle A e B, a legislazione vigente (BLGV), dal disegno di legge iniziale (A.C. 1713) e come successivamente modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e dalla 5^a Commissione del Senato in sede referente (A.S. 1209-A).

Ddl finanziaria 2009 - Tabella A										
Ministero	AC 1713 = BLGV			AS 1209			A.S. 1209-A			
	<i>migliaia di euro</i>	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Economia e finanze	9.742	5.439	5.439	14.742	10.439	10.439	15.242	10.939	10.939	
Lavoro, salute e politiche sociali	66.255	66.562	45.257	38.401	40.778	24.650	38.401	40.778	24.650	
Giustizia	15.124	11.286	11.286	13.737	11.286	6.169	12.737	11.286	1.169	
Affari esteri	17.589	41.229	41.229	18.089	41.729	41.729	7.589	27.229	25.229	
Pubblica istruzione	861	4.523	4.523	499	2.447	2.418	499	2.447	2.418	
Interno	33.620	20.013	20.013	45.620	32.013	32.013	33.620	23.013	25.013	
Infrastrutture e trasporti	38	974	974	22	527	520	22	527	520	
Difesa				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Beni e attività culturali	907	3.688	3.688	526	1.995	1.971	526	1.995	1.971	
TOTALE	144.136	153.714	132.409	143.636	153.214	131.909	120.636	130.214	103.909	

Ddl finanziaria 2009 - Tabella B						
Ministero	BLGV 2009			A.S. 1209-A		
	<i>migliaia di euro</i>	A.C. 1713	A.S. 1209	2009	2010	2011
Economia e finanze		500		1000	1500	1000
Affari esteri		3000			3000	
Beni e attività culturali		80			80	
TOTALE		3580		1000	4580	1000

Seguono, suddivise per Ministero, le finalizzazioni degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale indicate nella relazione al disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.C. 1713), con una breve descrizione delle finalità che hanno indotto a modificare le tabelle in oggetto durante l'esame parlamentare prima dell'esame presso l'Assemblea al Senato.

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Ministero dell'economia e delle finanze. L'accantonamento comprende le risorse necessarie ad assicurare la ratifica di un accordo internazionale e per

l'adozione del provvedimento concernente le “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (AS. 733). L'incremento approvato durante l'esame alla Camera è finalizzato a finanziare le norme relative alla specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al loro rapporto di impiego (A.S. 1167). Durante l'esame in sede referente della 5^a Commissione è stato approvato un incremento di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2009-2011 per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Oltre all'A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento è diretto ad assicurare la copertura degli oneri per il disegno di legge inerente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e per la ratifica di accordi internazionali.

Ministero della giustizia. Oltre all'A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento è finalizzato alla copertura di provvedimenti relativi alla ratifica di accordi internazionali. Come sopra segnalato, le dotazioni riferite al Ministero sono state successivamente ridotte durante l'esame presso la 5^a Commissione del Senato.

Ministero degli affari esteri. Oltre all'A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento è formato dal complesso delle risorse dirette a coprire oneri relativi a ratifica di convenzioni e di accordi internazionali. L'incremento disposto durante l'esame alla Camera è finalizzato all'adozione di misure volte a rafforzare le capacità di programmazione e di analisi strategica in materia di politica internazionale. Come sopra segnalato, le dotazioni riferite al Ministero sono state successivamente ridotte durante l'esame presso la 5^a Commissione del Senato.

Ministero della pubblica istruzione. Oltre all'A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento comprende le risorse necessarie per assicurare la ratifica di un accordo internazionale.

Ministero dell'interno. Oltre all'A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate a coprire provvedimenti relativi a ratifica di accordi internazionali, a norme per le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della Direttiva 2004/38/CE/ in materia di diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolazione nei territori degli Stati membri. L'incremento dell'accantonamento stabilito durante l'esame alla Camera è finalizzato a finanziare le norme relative alla specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al loro rapporto di

impiego (A.S. 1167). Come sopra segnalato, le dotazioni riferite al Ministero sono state successivamente ridotte durante l'esame presso la 5^a Commissione del Senato.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Oltre all'A.S. 733, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", l'accantonamento è diretto ad assicurare le risorse per la ratifica di un accordo internazionale.

Ministero per i beni e le attività culturali. Oltre all'A.S. 733, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", l'accantonamento comprende le risorse per assicurare la ratifica di un accordo internazionale.

Ministero della difesa. L'accantonamento, introdotto durante l'esame alla Camera, è finalizzato a finanziare le norme relative alla specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al loro rapporto di impiego (A.S. 1167).

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Gli accantonamenti della tabella B allegata al disegno di legge originario (A.C. 1713) sono tutti finalizzati alla copertura del citato disegno di legge relativo alle "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (A.S. 733). Durante l'esame in sede referente della 5a Commissione è stato approvato un incremento di 1 milione per ciascuno degli anni 2009-2011 per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (recante "Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia") inerente la dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nei territori di Gorizia e Trieste.

Articolo 3, comma 2

(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
(identico - ma cfr. testo della Tabella nell'atto Senato 1209-A)

L'**articolo 3, comma 2**, autorizza le dotazioni da iscriversi in bilancio in relazione alle leggi di spesa permanente la cui quantificazione annua è, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. *d*) della legge di contabilità generale n. 468 del 1978, demandata alla legge finanziaria.

La Tabella C del disegno di legge finanziaria 2009 prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a **15,94** miliardi di euro per il 2009, **14,96** miliardi di euro per il 2010 e **13,88** miliardi di euro per il 2011. Si evidenzia che questi importi sono il risultato delle modifiche introdotte durante l'*iter* in prima lettura presso la Camera dei deputati. **Il saldo risulta invariato anche dopo le modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio del Senato.** Il disegno di legge governativo originario prevedeva i seguenti importi: 15,92 miliardi di euro per il 2009, 14,94 miliardi di euro per il 2010 e 13,88 miliardi di euro per il 2011. Il passaggio Camera ha fatto quindi complessivamente registrare le seguenti variazioni:

- incremento di 19,411 milioni di euro per l'anno 2009;
- incremento di 20,510 milioni di euro per l'anno 2010;
- incremento di 0,51 milioni di euro per l'anno 2011.

Se oltre alle variazioni apportate dalla Camera si considerano quelle già previste dall'allegato 2 al disegno di legge finanziaria si riscontra che - rispetto al bilancio a legislazione vigente - la Tabella C del disegno di legge finanziaria 2009 reca, complessivamente, maggiori stanziamenti per circa 40 milioni di euro per il 2009 (di cui 20 nell'allegato 2) e per circa 20 milioni di euro per l'anno 2010.

In maggiore dettaglio, **relativamente all'allegato 2**, i maggiori stanziamenti di Tabella C riguardano la seguente autorizzazione legislativa:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*

D.Lgs. n. 446/1997 (art. 39, comma 3) : Integrazione per minori entrate IRAP, ecc. (regolazione debitorie): + 20 milioni di euro per il 2009, rispetto al bilancio a legislazione vigente 2009.

Ulteriori variazioni, tra loro compensative e che non hanno comportato quindi variazioni di stanziamento complessivo in Tabella C, hanno riguardato:

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Missione: L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: *Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali*

Legge n. 7/1981 e della Legge n. 49/1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo: - 500 mila euro per il 2009 rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente per il 2009.

Missione: L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: *Cooperazione politica, promozione pace e sicurezza internazionale*

Legge n. 794/1966: ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano. + 500 mila euro per il 2009 rispetto allo stanziamento a legislazione vigente.

I maggiori stanziamenti dovuti agli emendamenti approvati durante l'iter presso la Camera dei deputati sono invece relativi alle seguenti autorizzazioni di spesa:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: *Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio*

Legge n. 144/1999, articolo 51: contributi dello Stato a favore dello SVIMEZ + 500 mila euro per il 2009, + 500 mila euro per il 2010 e + 500 mila euro per il 2011;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Missione: Turismo

Programma: *Sviluppo e competitività del turismo*

Decreto-legge n. 262/2006, articolo 2, comma 98, punto A + 500 mila euro per il 2009, + 500 mila euro per il 2010 e + 500 mila euro per il 2011;

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche

Programma: *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo*

Legge n. 163/1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato nel settore dello spettacolo + 20 milioni di euro per il 2009 e + 20 milioni di euro per il 2010.

E' opportuno evidenziare che la Tabella C in commento presenta, rispetto a quella allegata al disegno di legge finanziaria 2009 originario, variazioni che riguardano espunzioni approvate nel corso dell'*iter* presso l'Assemblea della Camera (seduta del 2 ottobre 2008) e che attengono alle seguenti voci:

- Decreto-legge n. 297 del 2006: disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale giovani - (22.2.2 - Interventi - cap. 1597/P) **limitatamente al finanziamento riferito all'anno 2009;**
- Decreto-legge n. 159 del 2007: interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale - Articolo 28, comma 4-*bis*: Assunzione programmata Gioventù in azione (22.2.2 - Interventi - cap. 1597/P).

Secondo quanto dichiarato nella Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge, gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella C scontano gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 (Decreto legge n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008), e di altre disposizioni normative con le quali sono state approvate riduzioni lineari di spesa (decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 e decreto legge 28 agosto 2008, n. 134) e di cui si illustrano di seguito gli effetti:

- **decreto-legge n. 112 del 2008**
ai sensi dell'articolo 69, comma 6: riduzione lineare dello **0,83** per cento degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa della Tabella C come determinate dalla legge finanziaria 2008. Le riduzioni sono pari a complessivi **120 milioni di euro a decorrere dal 2010** e sono posti a copertura degli oneri recati dall'art. 69 medesimo in materia di progressione economica automatica degli stipendi per il personale in regime di diritto pubblico;
- ai sensi dell'articolo 84, comma 1-*quater* : ulteriore riduzione lineare per complessivi **1,4 milioni di euro a decorrere dal 2008** destinata alla copertura degli oneri recati dall'art. 82, co. 27 inerente all'esclusione delle cooperative dall'aumento della ritenuta sugli interessi da corrispondere ai soci;

- **decreto-legge n. 93 del 2008** : riduzione lineare del **6,78** per cento degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa della Tabella C come determinate dalla legge finanziaria 2008, per complessivi **985,8 milioni di euro a decorrere dal 2010** ai fini di parziale copertura finanziaria degli oneri da esso recati, all'art. 5, comma 7, lett. *d* (esenzione ICI prima casa);
- **decreto-legge n. 134 del 2008** (decreto Alitalia): riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa della Tabella C come determinate dalla legge finanziaria 2008, per complessivi **30 milioni di euro a decorrere dal 2010**.

Negli stanziamenti indicati nella Tabella C del disegno di legge finanziaria 2009 sono anche ricompresi gli effetti che derivano dalle rimodulazioni operate dalle amministrazioni, a seguito dell'ampliamento delle potenzialità della legge di bilancio nel modificare le dotazioni finanziarie di programmi all'interno delle singole missioni (ai sensi del comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008). Sono altresì da considerare gli effetti derivanti da eventuali rimodulazioni operate dalle Amministrazioni a seguito dell'ampliamento delle potenzialità della legge di bilancio nel modificare le dotazioni finanziarie dei programmi presenti all'interno delle singole missioni (articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112).

Infine va evidenziato che - sempre ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 60, commi 1 e 10) - sono state disposte riduzioni lineari delle missioni spesa del bilancio dello Stato per il triennio 2009-2011, nonché la trasformazione in riduzioni di spesa delle risorse accantonate e rese indisponibili per l'anno 2009 ai sensi del comma 507 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Durante l'esame presso la Commissione Bilancio del Senato è stato approvato l'emendamento 3.Tab.C.56 del Governo che ha introdotto **le seguenti modifiche:**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: *Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità*

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:

- 7.724.803 per il 2009,
- 7.724.803 per il 2010,
- 7.724.803 per il 2011;

MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE

Missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: *Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio*», *apportare le seguenti variazioni*

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:

- 1.997.240 per il 2009,

- 1.859.060 per il 2010,

- 1.791.440 per il 2011;

Conseguentemente, **per operare a saldo invariato**, alla voce seguente sono apportate le seguenti variazioni:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: *Ricerca in materia ambientale*

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 38:

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

+ 9.722.043 per il 2009,

+ 9.583.863 per il 2010,

+ 9.516.243 per il 2011.

Nella tabella che segue gli stanziamenti disposti in Tabella C per il triennio 2009, 2010 e 2011 sono posti a confronto con le originarie previsioni di spesa per il 2008 e il 2009 iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2008. Le cifre modificate durante l'*iter* presso la Commissione Bilancio del Senato, a saldo invariato, sono evidenziate in neretto ed in carattere grande.

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria

<i>Valori in migliaia di euro</i>	L.F. 2008		D.D.L. FINANZIARIA PER IL 2009		
	2008	2009	2009	2010	2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri</i>					
L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo naz.le per il servizio civile (21.3.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)	299.588	253.997	171.430	171.287	127.035
D.Lgs.303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della L. n. 59/1997 (21.3.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2115)	448.146	427.424	338.759	385.080	346.291
TOTALE MISSIONE	747.734	681.421	510.189	556.367	473.326

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 – interventi - cap. 2820)	8.527	8.690	8.688	7.933	7.933
L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (2.3.6 – investimenti - cap. 7513/p)	5.250	5.347	4.130	4.060	3.120
D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Imposta regionale sulle attività produttive - integrazione FSN, minori entrate IRAP (regolazione debitoria) (2.4.2 – interventi - cap. 2701)	830.000	0	19.999	0	0
TOTALE MISSIONE	843.777	14.037	32.817	11.993	11.053

L'Italia in Europa e nel mondo

L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (3.1.2 – interventi - cap. 1539)	271	276	186	191	146
L. 81/1986: Ratifica ed esecuzione terza convenzione europea sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari (3.2.2 – interventi - cap. 1647)	345.577	345.522	345.476	315.430	315.429
TOTALE MISSIONE	345.848	345.798	345.662	315.621	315.575

Soccorso civile

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2.8 – oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)	218.761	222.852	172.149	169.215	130.041
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1 punto 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (6.2.8 – oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)	78.726	80.346	62.066	61.008	46.884
L. 225/1992, art. 1: Istituzione del servizio della protezione civile (6.2.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2184)	38.844	39.588	30.576	26.697	19.799
L. 225/1992, art. 3: Attività e compiti della protezione civile (6.2.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7447)	535.168	391.294	391.294	391.294	391.294
TOTALE MISSIONE	871.499	734.080	656.085	648.214	588.018

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2 – interventi - cap. 1525)	246.131	249.972	176.585	174.351	135.020
TOTALE MISSIONE	246.131	249.972	176.585	174.351	135.020

Diritto alla mobilità

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2 – interventi - cap. 1723)	3.714	3.785	2.555	2.613	1.999
TOTALE MISSIONE	3.714	3.785	2.555	2.613	1.999

Comunicazioni

L. 67/1987: Editoria (11.2.3 oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; 11.2.8 oneri comuni di conto capitale – cap.7442)	414.582	387.793	261.739	265.988	197.875
L. 249/1997: Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 – interventi - cap. 1575)	3.789	3.862	2.607	2.667	2.040
TOTALE MISSIONE	418.371	391.655	264.346	268.655	199.915

Ricerca e innovazione

D.Lgs.39/1993,art.4: Istituzione delle Autorità per l'informatica nella pubblica amm.ne (12.1.2 – interventi - cap. 1707/p)	19.068	16.396	11.067	11.070	8.210
TOTALE MISSIONE	19.068	16.396	11.067	11.070	8.210

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivie agevolaz. per i cittadini ed imprese danneggiate dall'esecuzione del trattato di pace (17.1.6 -investimenti - cap. 7256)	24.948	25.461	19.668	19.333	14.857
D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - interventi - cap. 1733)	21.318	21.678	14.631	14.618	10.843
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2102)	276.462	276.418	186.564	186.406	138.249
D.L. 223/2006, art. 19 comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2108)	44.431	44.424	29.983	3.329	2.469
TOTALE MISSIONE	367.159	367.981	250.846	223.686	166.418

Politiche previdenziali

L. 388/2000, art. 74 comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (18.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2156)	131.690	134.212	104.195	92.524	92.524
TOTALE MISSIONE	131.690	134.212	104.195	92.524	92.524

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola superiore dell'economia e delle finanze (1.1.2 - interventi – cap. 3935)	14.306	14.580	13.471	12.553	12.000
D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, lett. a): Finanziamento Agenzia del demanio (1.1.2 - interventi - cap. 3901)	125.927	133.023	105.061	102.314	88.347
L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.2.2 - interventi – cap. 1702)	3.789	3.862	2.607	2.667	2.040
L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.2.2 – interventi - cap. 1613)	2.096	2.131	41	38	37
L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.2.6 - investimenti – cap. 7330)	1.665	1.699	1.647	1.790	1.491
D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - interventi – cap. 1560)	12.316	12.552	8.472	8.465	6.278
L. 448/2001 (finanziaria 2002), art. 14, co. 1: Accise gas metano (1.5.2 - interventi - cap. 3823)	94.741	96.555	96.542	88.145	88.145
TOTALE MISSIONE	254.840	264.402	227.841	215.972	198.338

Giovani e sport

D.L. 181/2006 Art. 1 Co. 19 punto A): adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2111; 22.1.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7450)	176.396	167.787	114.161	109.255	83.276
D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)	137.935	118.169	79.756	81.600	62.408
D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2.2 - interventi - cap. 1597)	0	0	0	409	313
TOTALE MISSIONE	314.331	285.956	193.917	191.264	145.997

Turismo

L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2194)	49.362	49.715	33.555	33.418	24.677
D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2107)	61.813	61.961	42.321	42.286	31.491
TOTALE MISSIONE	111.175	111.676	75.876	75.704	56.168

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.1.2 - interventi - cap. 5217)	14.211	14.500	9.787	10.013	7.658
--	--------	--------	-------	--------	-------

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell' ISTAT (24.1.2 - interventi – cap. 1680)	166.396	174.227	174.185	153.670	153.669
L. 94/1997, art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'ISAE (24.1.2 - interventi – cap. 1321)	11.646	11.825	11.518	10.928	10.928
D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.1.2 - interventi – cap. 5200)	20.843	21.242	21.239	19.392	19.392
D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (24.1.2. – interventi - cap. 5223)	3.316	3.379	2.281	2.333	1.785
TOTALE MISSIONE	216.412	225.173	219.010	196.336	193.432
<i>Fondi da ripartire</i>					
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3026)	38.248	38.981	38.976	35.587	35.586
L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle L. permanenti di natura corrente (25.2.3 - oneri comuni parte corrente-cap. 3003)			0	29.999	29.999
TOTALE MISSIONE	38.248	38.981	38.976	65.586	65.585
TOTALE MINISTERO	4.929.997	3.865.525	3.109.967	3.049.956	2.651.578
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
<i>Competitività e sviluppo delle imprese</i>					

L. 287/1990, art. 10, comma 7: Finanziamento autorità garante concorrenza e mercato (2.1.2 - interventi - cap. 2275)	20.843	21.242	13.999	14.668	11.218
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.1.2 - interventi - cap. 2280)	1.118	1.139	769	787	602
TOTALE MISSIONE	21.961	22.381	14.768	15.455	11.820

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2.2 - interventi - cap. 2501)			24.572	25.059	19.165
L. 68/1997, art.8, co 1, lett.A): Spese di funzionamento ICE (4.2.2 - interventi - cap. 2530)			90.216	83.375	81.177
L. 68/1997, art.8, co 1, lett.B): Attività promozionali delle esportazioni italiane (4.2.2 - interventi - cap. 2531)			53.781	55.346	42.145
TOTALE MISSIONE	0	0	168.569	163.780	142.487

Ricerca e innovazione

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1.6 - investimenti - cap. 7630)	191.908	195.857	173.160	197.862	197.862
TOTALE MISSIONE	191.908	195.857	173.160	197.862	197.862
TOTALE MINISTERO	213.869	218.238	356.497	377.097	352.169

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 interventi – cap. 3392)	331.628	336.420	293.947	307.121	307.120
D.Lgs. 267/1993: Riordinamento dell'istituto superiore di sanità (6.2.2 interventi – cap. 3443)	96.965	98.536	106.497	97.928	97.928
D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell'istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (6.2.2 interventi – cap. 3447)	63.351	64.564	66.214	60.600	60.600
L. 549/1995, art.1, c. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.2.2 - investimenti – cap. 3412)	5.400	5.504	3.715	3.801	2.907
TOTALE MISSIONE	497.344	505.024	470.373	469.450	468.555

Tutela della salute

D.Lgs.C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (3.2.2 - interventi – cap. 4321)	18.996	19.360	19.357	17.674	17.674
D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (3.2.2 - interventi - cap. 3453)	29.370	29.932	31.052	28.450	28.450
L. 434/1998, art. 1, comma 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (3.3.2 - interventi - cap. 5340)	4.872	4.945	3.819	3.415	2.611
D.L.17/2001, art. 2, comma 4: Agenzia servizi sanitari regionali (3.1.2 - interventi - cap. 3457)	4.832	4.924	3.952	3.831	3.346

D.L. 269/2003, art. 48, comma 9: Agenzia Italiana del Farmaco (3.4.2 - interventi - cap. 3458; 3.4.6 - investimenti - cap. 7230)	43.747	44.585	36.830	35.408	31.533
TOTALE MISSIONE	101.817	103.746	95.010	88.778	83.614

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 - interventi - cap. 3527)	43.905	43.898	43.892	40.074	40.074
L. 328/2000: art.20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)	1.582.815	1.291.697	1.311.555	1.029.957	920.592
TOTALE MISSIONE	1.626.720	1.335.595	1.355.447	1.070.031	960.666

Politiche previdenziali

L. 335/1995: art.13: Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 - interventi - cap. 4332)	758	772	469	480	366
TOTALE MISSIONE	758	772	469	480	366

Politiche per il lavoro

L. 350/2003, art.3, comma 149: Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.1.1-funzionamento-cap. 5025)	2.879	2.914	1.967	2.012	1.539
---	-------	-------	-------	-------	-------

L. 247/2007, art. 1, co 34: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.2.2 - interventi – cap. 2146)			0	0	0
L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale – contributi ad enti ed organismi (1.3.2 - interventi – cap. 4161)	1.895	1.931	1.173	1.200	918
L. 296/2006, art. 1, co 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3.6 - investimenti – cap. 7682)	5.000	5.000	2.317	2.278	1.751
TOTALE MISSIONE	9.774	9.845	5.457	5.490	4.208
TOTALE MINISTERO	2.236.413	103.746	1.926.756	1.634.229	1.517.409

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Giustizia

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico-dipendenti (1.1.2-int.-cap.1768)	4.737	4.827	4.218	4.407	4.407
TOTALE MISSIONE	4.737	4.827	4.218	4.407	4.407

Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.1.2 - interventi – cap. 1160)	115	116	94	91	80
TOTALE MISSIONE	115	116	94	91	80
TOTALE MINISTERO	4.852	4.943	4.312	4.498	4.487

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo

L. 1612/1962, art. 12: Istituto agronomico per l'Oltremare (1.2.2 - interventi - cap. 2201)	2.653	2.704	2.385	2.250	2.091
L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - funzionamento, 1.2.2 - interventi - capitoli vari)	732.846	739.341	321.790	331.255	215.701
L. 794/1966: Costituzione dell'istituto italo - latino - americano (1.4.2 - interventi - cap. 4131)	2.369	2.414	2.400	2.395	2.395
L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.4.2 - interventi - cap. 4052)	265	270	274	273	273
L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.4.2 - interventi - cap. 4061, 4063)	2.653	2.704	1.930	1.925	1.925
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (1.4.2 - interventi - cap. 1163)	5.874	5.986	4.512	4.457	3.721
L. 91/2005, art.1, comma 1: Cont. volontario fondo cooperazione tecnica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica -AIEA- (1.4.2 - interventi - cap. 3421)	3.410	3476	3.037	3.173	3.173
L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (1.5.2 - interventi - cap.4534)	4.737	4.827	4.827	4.407	4.407
D.P.R. 200/1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (1.6.2 - interventi - cap. 3105)	2.274	2.317	1.000	0	0
TOTALE MISSIONE	757.081	764.039	342.155	350.135	233.686
TOTALE MINISTERO	757.081	764.039	342.155	350.135	233.686

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'Italia in Europa e nel mondo

L. 407/1974: Accordi internazionali per la ricerca scientifica (4.2.6 - investimenti - cap. 7291)	4.602	4.697	4.105	4.697	4.697
TOTALE MISSIONE	4.602	4.697	4.105	4.697	4.697

Ricerca e innovazione

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi (3.3.2 - interventi - cap. 1679)	9.467	9.679	6.533	6.683	5.111
D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - investimenti - cap. 7236)	1.813.955	1.846.777	1.744.455	1.863.468	1.862.093
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi (3.1.2 - interventi - cap. 1261)	2.988	3.126	3.126	2.855	2.855
TOTALE MISSIONE	1.826.410	1.859.582	1.754.114	1.873.006	1.870.059

Istruzione scolastica

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese (1.9.2 - interventi - cap. 2193)	357	365	365	364	364
TOTALE MISSIONE	357	365	365	364	364

Istruzione universitaria

L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2 - interventi - cap. 1709)	11.190	11.337	7.652	7.829	5.988
L. 147/1992: Norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 - interventi - cap. 1695)	151.986	144.834	111.864	100.014	76.492

Legge 338/2000, art.1 co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - investimenti - cap. 7273/p)	31.332	31.977	24.702	24.281	18.660
L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3.2 - interventi - cap. 1690)	92.272	94.566	63.826	65.302	49.944
L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - interventi - cap. 1692)	128.577	131.040	88.444	90.488	69.206
L. 537/1993, art.5, comma 1 lett.a): Finanziamento ordinario delle Università statali (2.3.2 - interventi - cap. 1694/P)	6.820.698	6.949.777	6.893.313	6.162.609	6.029.969
TOTALE MISSIONE	7.236.055	7.363.531	7.189.801	6.450.523	6.250.259

Fondi da ripartire

L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 1270)	185.830	189.179	141.043	130.636	99.910
TOTALE MISSIONE	185.830	189.179	141.043	130.636	99.910
TOTALE MINISTERO	9.253.254	9.417.354	9.089.428	8.459.226	8.225.289

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza

L. 451/1959: Istituzione del 'Fondo Scorta' per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 - funzionamento - cap. 2674)	14.792	15.075	30.147	27.523	27.523
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.3.1 - funzionamento - cap. 2668; - cap 2815)	2.843	2.898	1.956	2.001	1.530
TOTALE MISSIONE	17.635	17.973	32.103	29.524	29.053

Soccorso civile

L. 968/1969 e D.L. 361/1995: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (4.2.1 - funzionamento - cap. 1916)	17.149	17.477	17.474	15.954	15.954
TOTALE MISSIONE	17.149	17.477	17.474	15.954	15.954

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1.2 - interventi - cap. 2309)	500	107	83	74	57
D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 -interventi - cap. 2311)	17.630	17.628	13.615	12.172	9.310
TOTALE MISSIONE	18.130	17.735	13.698	12.246	9.367
TOTALE MINISTERO	52.914	53.185	63.275	57.724	54.374

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ricerca e innovazione

D.Lgs. 300/99, art. 38: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2 - interventi - cap. 3621; 2.1.6 - investimenti - cap. 8831)	80.886	82.475	90.161	86.652	84.157
TOTALE MISSIONE	80.886	82.475	90.161	86.652	84.157

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

L. 979/1982: Difesa del mare (1.5.2 - interventi - cap. <u>1644*</u> , <u>1646/p*</u>)	45.405	46.157	30.344	31.875	24.378
*I due capitoli di spesa erano disgiunti nella "Finanziaria 2008".					
D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - funzionamento – capp. 1388, 1389/p)	463	467	244	323	247
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 1551)	70.928	71.825	71.966	59.425	56.090
TOTALE MISSIONE	116.796	118.449	102.554	91.623	80.715
TOTALE MINISTERO	197.682	200.924	192.715	178.275	164.872

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

L. 721/1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (4.1.1 - funzionamento - cap. 2121)	5.831	5.913	5.912	5.399	5.399
L. 267/1991, art.2, co 1 : Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1.1 -funzionamento - cap. 2179)	1.959	1.970	1.330	1.361	1.041
TOTALE MISSIONE	7.790	7.883	7.242	6.760	6.440

Diritto alla mobilità

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (2.3.2 - interventi - cap. 1952)	332	338	228	233	79
D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3.2 - interventi - cap. 1921/p)	60.634	61.795	61.787	56.414	56.413
D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6.2 - interventi - cap. 1850)	606	618	727	726	726
TOTALE MISSIONE	61.572	62.751	62.742	57.373	57.218

Ricerca e innovazione

L. 267/2002, art.1, comma 2: Contributi dello Stato all'Istituto Naz.le per Studi ed Esperienze di Architettura Navale - INSEAN - (5.1.2 - interventi - cap. 1801/p)	6.752	6.824	6.824	6.749	6.549
TOTALE MISSIONE	6.752	6.824	6.824	6.749	6.549

Casa e assetto urbanistico

L. 431/1998: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2 - interventi - cap. 1690)	205.589	209.526	161.829	144.686	110.657
L. 350/2003, art.3, comma 108: Fondo per l'edilizia a canone speciale (2.2.2 - interventi - cap. 1691)	9.667	9.853	7.610	7.204	4.142
TOTALE MISSIONE	215.256	219.379	169.439	151.890	114.799
TOTALE MINISTERO	291.370	296.837	246.247	222.772	185.006

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio

R.D. 263/1928, art. 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (1.1.1 - funzionamento - cap. 4840)	24.169	24.632	24.629	22.487	22.487
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 1352)	2.950	772	521	533	408
L. 267/2002, art.1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO - (1.5.2 - interventi - cap. 1345)	67	68	85	47	36
R.D. 263/1928, art. 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (1.6.1 - funzionamento - cap. 1253)	40.603	41.381	41.375	37.776	37.776
D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6.2 - interventi - cap. 1360; 1.6.6 - investimenti - cap. 7145)	12.614	12.857	8.678	8.947	6.845
TOTALE MISSIONE	80.403	79.710	75.288	69.790	67.552
TOTALE MINISTERO	80.403	79.710	75.288	69.790	67.552

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

L. 267/1991, Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2.1 - funzionamento - capitoli vari)	13.762	14.024	9.198	9.684	7.407
---	--------	--------	-------	-------	-------

L. 549/1995, art. 1, comma 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 2200)	7.720	7.820	5.000	5.900	4.130
D.Lgs. 454/1999 : Riorganiz.ne del settore della ricerca in agricoltura (1.5.2 - interventi- cap. 2083)	96.822	98.531	96.191	89.950	89.950
TOTALE MISSIONE	118.304	120.375	110.389	105.534	101.487
TOTALE MINISTERO	118.304	120.375	110.389	105.534	101.487

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Ricerca e innovazione

D.P.R. 805/1975 : Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1.1 - funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043)	4.029	4.105	2.771	2.834	2.167
L. 118/1987 : Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - interventi - cap. 4132)	806	820	553	566	433
TOTALE MISSIONE	4.835	4.925	3.324	3.400	2.600

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

L. 466/1988 : Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.1.2 - interventi - cap. 3630)	2.636	2.687	1.814	1.856	1.419
L. 549/1995, art. 1, comma 43 : Contributi a enti e altri organismi (1.1.2 - interventi - cap. 3670, 3671)	29.086	29.643	17.973	20.469	15.655
L. 77/2006, art. 4, co. 1 : Interventi a favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO (1.1.2 - interventi - cap. 1442)	0	296	200	205	157

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - interventi – capitoli vari, 1.2.6 - investimenti - capitoli vari)	511.544	567.339	398.036	420.535	307.163
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10.1 - funzionamento – cap. 3610)	2.274	2.317	1.564	1.600	1.224
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzion. degli istituti centrali del Ministero (1.10.1 - funzionamento - cap. 3611)	1.088	1.109	749	766	586
TOTALE MISSIONE	546.628	603.391	420.336	445.431	326.204
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>					
L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi a favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO (3.2.6 - investimenti - cap. 7305)	0	3.500	2.363	2.658	2.042
TOTALE MISSIONE	0	3.500	2.363	2.658	2.042
TOTALE MINISTERO	551.463	611.816	426.023	451.489	330.846
TOTALE MINISTERI	18.687.602	15.736.692	15.943.052	14.960.725	13.888.755

Articolo 3, comma 3

(Rifinanziamento di spese di conto capitale – Tabella D)

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

Il **comma 3** approva l'entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia.

L'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria disponga:

- il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
- il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

Mentre il rifinanziamento annuale di norme vigenti recanti spese in conto capitale può essere disposto con la legge finanziaria qualora nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

In sede di prima applicazione, il comma 18 dell'articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l'elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale. L'elenco è riportato nell'Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999).

In base alla legge di contabilità generale le leggi vigenti che prevedono interventi di sostegno all'economia classificati tra le spese in conto capitale possono essere rifinanziate per più anni in Tabella D soltanto se sono state incluse nell'allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne preveda il rifinanziamento in Tabella D.

Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) ammonta a 12 milioni euro per il 2009, a 1.000 milioni per il 2010 e a 6.271,1 milioni per il 2011. **Durante l'esame alla Camera ed in 5^a Commissione del Senato la Tabella D non ha subito modificazioni.**

Nella tavola che segue sono indicati i rifinanziamenti operati con la Tabella D del disegno di legge finanziaria per il 2009. Gli stanziamenti sono espressi in migliaia di euro.

Ddl finanziaria 2009 - A.S. 1209-A			
Tabella D			
Missioni/ministeri <i>migliaia di euro</i>	A.C. 1713 = A.S. 1209-A		
	2009	2010	2011
Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			
Ministero dell'interno			
D.L. 203/2005, art. 11-quaterdecies, co. 20 – Interventi relativi a lavori di completamento banchinamento e dragaggio (U.P.B. 2.3.6 – cap. 7253)	12.000		
Missione: L'Italia in Europa e nel mondo			
Ministero dell'economia e delle finanze			
L. 183/1987, art. 5 – Fondo per le politiche comunitarie (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493)			5.271.150
Missione: Fondi da ripartire			
Ministero della difesa			
L. 296/2006, art. 1, co. 896 – Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale (u.p.b. 4.1.6 – cap. 7144)		1.000.000	1.000.000
TOTALE	12.000	1.000.000	6.271.150

Analisi delle singole autorizzazioni legislative di spesa rifinanziate dalla Tabella D

D.L. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 20 - Interventi per il completamento dei lavori di banchinamento e dragaggio

	<i>(migliaia di euro)</i>		
	2009	2010	2011
BLGV	4.643,7	4.551,4	3.496, 2
Rifinanziamento Tab. D	12.000,0	-	-
<i>Disponibilità</i>	<i>16.643,7</i>	<i>4.551,4</i>	<i>3.496, 2</i>

La tabella D dispone un rifinanziamento di 12 milioni di euro per il solo 2009 per il completamento dei lavori di banchinamento e dragaggio, già finanziati

dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2009, le risorse in questione sono iscritte nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, all'interno della missione n. 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma "Trasferimenti generali ad enti locali", (U.P.B. 2.3.6, capitolo 7253).

Nel bilancio a legislazione vigente 2009 la dotazione del capitolo è pari a 4,643 milioni.

Si ricorda che l'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale di una diga foranea. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l'art. 4, commi 176-178, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni di euro.

Con l'art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva¹⁰⁴. Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, il disegno di legge di bilancio per il 2009 indica, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro. Ciò è imputabile agli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008), che all'articolo 60, comma 1, ha disposto la riduzione delle suddette autorizzazioni legislative di spesa, rispettivamente, da 2,5 milioni a 1,931 e da 1 milione a 772.480 euro. Ulteriori riduzioni hanno riguardato gli esercizi 2010 e 2011. Variazioni di ridotta entità sono state infine disposte in sede di rimodulazione delle risorse ai fini della definizione del nuovo quadro di bilancio.

Si segnala, infine, che il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", in corso di conversione (A.S. 1197), reca riduzioni lineari di modesta entità riguardanti la Missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Legge n. 183/1987, art. 5 - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

	<i>(migliaia di euro)</i>		
	2009	2010	2011
BLGV	6.872.286	5.271.150	-

¹⁰⁴ La legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005, pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

Rifinanziamento Tab. D	-	-	5.271.150
<i>Disponibilità</i>	6.872.286	5.271.150	5.271.150

La Tabella D dispone un rifinanziamento di 5.271 milioni per il 2011 del Fondo di rotazione per l'attuazione per le politiche comunitarie.

Le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali iscritte nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono allocate – a seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato - nel programma 4.10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" (U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia).

Nel bilancio a legislazione vigente 2009 (A.C. 1714) la dotazione del Fondo risulta pari a 6.872,3 milioni di euro. Per il 2010 le risorse previste a legislazione vigente ammontano a 5.271 milioni, come si evince dalla tabella F e dagli allegati nn. 5 e 6 del disegno di legge finanziaria per il 2009.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2009 evidenzia, rispetto all'esercizio finanziario 2008 - in cui il capitolo relativo al Fondo risultava dotato di 8.557 milioni di euro - una riduzione di 1.684,7 milioni. Tale riduzione, peraltro, deriva fondamentalmente dalla minore dotazione del Fondo già disposta dalla legge finanziaria per il 2008, con riferimento sia all'anno 2009 (6.897 milioni) che al 2010 (5.283 milioni).

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le proprie risorse (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l'Unione europea destina per gli interventi della politica di coesione attraverso i fondi strutturali, è stato così finanziato:

- la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che slittano al 2008 (5.600 milioni).

- la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che slittano al 2009 (14.999,5 milioni).

- la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento di 4 miliardi per il 2009;

- la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha disposto un rifinanziamento di 3,2 miliardi nel 2008, di 2 miliardi nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell'articolato della stessa utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (art. 2, co. 378 - soppressione ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008; art. 3, co. 159 - convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010).

Si segnala, infine, che il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", in corso di conversione (A.S. 1197), reca la riduzione lineare di modesta entità riguardanti la Missione "L'Italia in Europa e nel mondo", nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella successiva tavola sono indicate, relativamente alle leggi finanziarie dal 2005 ad oggi, la "costruzione in bilancio" delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali riduzioni delle risorse intervenute nel corso di ciascun esercizio. (dati in migliaia di euro):

	2005	2006	2007	2008	2009 e succ.	2010 e succ.
BLV	4.189.000	8.800.00	-	-		
Fin.2005						
Tabella D	-	932.500	4.304.000	-		
Tabella F	-	-5.500.000	-100.000	+5.600.000		
Disponibilità	4.189.000	4.232.500	4.204.000	5.600.000		
Fin.2006						
Tabella D		+3.767.000	-	-		
Tabella F		-5.999.500	-4.000.000	5.000.000	+14.999.500	
Disponibilità		2.000.000	204.000	600.000	14.999.500	
Fin.2007						
Tabella D					+4.000.000	
Tabella F			+4.000.000	+5.100.000	-14.100.000	+5.000.000
Disponibilità			4.204.000	5.700.000	4.899.500	5.000.000
Fin.2008						
Tabella D				+3.200.000	+2.000.000	+300.000
Art. 2, co.378 (soppressione ticket ambulatoriale)				-326.000	0	0
Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU)				-15.000	0	-15.000
Disponibilità				8.557.000	6.897.500	5.283.000

Legge n. 296/2006, art. 1, comma 896 - Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale.

La Tabella D dispone un rifinanziamento di 1 miliardo di euro, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, del Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

	<i>(migliaia di euro)</i>		
	2009	2010	2011
BLGV	1.017.000	-	-
Rifinanziamento Tab. D		1.000.000	1.000.000
Disponibilità	1.017.000	1.000.000	1.000.000

L'articolo 1, comma 896, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), ha istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.

Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 (ovvero attraverso il rifinanziamento in tabella D della legge finanziaria).

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto, al comma 12 dell'articolo 60, la riduzione di 183 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2009, relativa al fondo suddetto.

Nel bilancio a legislazione vigente 2009 (A.C. 1714) la dotazione del Fondo risulta pertanto pari a 1.017 milioni di euro ed è iscritta, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 11), alla Missione Fondi da ripartire, nell'ambito della missione Fondi da assegnare, Macroaggregato Investimenti, U.P.B. Segretariato generale, capitolo 7144.

Si segnala inoltre che il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", in corso di conversione (A.S. 1197), reca la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di numerose missioni di spesa di ciascun Ministero per importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto stesso. Per quanto riguarda la Missione "Fondi da ripartire", Ministero della difesa, sono previste riduzioni di 720.000 euro per il 2009, 1.385.000 per il 2010, 2.820.000 euro per il 2011. Di tali riduzioni non si tiene conto nei prospetti precedenti.

Articolo 3, comma 4

(Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa – Tabella E)

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

Il **comma 4** dell'articolo 3 dispone, ai sensi dell'articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468 del 1978, in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

Gli effetti di definanziamento della Tabella E sono computati negli importi esposti nella Tabella F del disegno di legge finanziaria. Per ogni disposizione di legge la tabella indica l'entità della riduzione con riferimento a ciascun anno compreso nel triennio. Nella tabella è altresì indicata la durata del definanziamento mediante un apposito codice inserito nell'ultima colonna della Tabella. Il codice "0" indica una riduzione di spesa disposta solo per gli anni del triennio considerato dal bilancio pluriennale; il codice "1" significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all'anno di scadenza dell'autorizzazione di spesa.

Nel disegno di legge iniziale (A.C. 1713), il totale dei definanziamenti previsti in Tabella E ammontava a 12 milioni euro per il 2009, interamente riferiti all'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Durante l'esame alla Camera è stata inserita un'ulteriore voce recante un definanziamento, per gli anni 2009 e 2010, di 20 milioni di euro, riferiti alla spesa relativa al Fondo per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico sinfoniche.

Durante l'esame in sede referente al Senato non sono state apportate modificazioni.

Il prospetto che segue illustra i definanziamenti recati dalla Tabella con l'indicazione delle differenze tra il disegno di legge iniziale (A.C. 1713) e quello all'esame dell'Assemblea del Senato del Senato (A.S. 1209-A).

Ddl finanziaria 2009 - A.S. 1209-A - Tabella E										
Missioni/ministeri	A.C. 1713			A.S. 1209-A			variazioni			
	<i>migliaia di euro</i>	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Missione: Politiche economico finanziarie e di bilancio										
Ministero dell'economia e delle finanze										
D.L. 112/2008, art. 63, co. 10 – Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica (u.p.b. 1.2.3 – cap. 3075)	-12.000	-	-	-12.000	-	-	0	-	-	
Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche										
Ministero per i beni e le attività culturali e paesaggistici										
Legge 244/2007, n. 244 (finanziaria 2008), art. 2, comma 393 - Fondo ricapitalizzazione fondazioni lirico sinfoniche (u.p.b. 1.2.6 - cap 8751)	-	-	-	-20.000	-20.000	-	-20.000	-20.000	-	
TOTALE	-12.000	0	0	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	

Il "Fondo per interventi strutturali di politica economica" è stato istituito dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Si segnala, al riguardo, che anche nell'articolato del disegno di legge in esame sono state operate ulteriori riduzioni del suddetto Fondo. In particolare:

- l'articolo 2, comma 16, prevede una riduzione del Fondo per 62,8 milioni per il 2010, a parziale copertura degli finanziari recati dalle proroga delle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 15 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame;
- l'articolo 2, comma 31, dispone una riduzione delle disponibilità del Fondo di 2.240 milioni di euro a decorrere dal 2009 a copertura degli oneri previsti per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e agli incrementi retributivi relativi per il personale in regime di diritto pubblico, di cui ai commi 27-29 del medesimo articolo 2.
- L'articolo 2, comma 38, dispone una riduzione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 a copertura degli oneri recati dal comma 37 relativi alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità, al personale dipendente dalle

società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate, a carico del Fondo per l'occupazione che, ai sensi dello stesso comma, viene di tale cifra integrato.

Nella tabella seguente sono indicate le riduzioni operate sugli stanziamenti a legislazione vigente del Fondo interventi strutturali da parte della Tabella E e dell'articolato del disegno di legge finanziaria.

Missione: *Politiche economico-finanziarie e di bilancio*
Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio
 Ministero dell'economia e delle finanze

D.L. 112/2008, art. 63, co. 10 – Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica (u.p.b. 1.2.3 – cap. 3075)			
BLGV	2.349.839	2.419.214,3	2.367.814,3
Art. 2, co. 16	-	-62.800	-
Art. 2, co. 31	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000
Art. 2, co. 38	-20.000	-20.000	-20.000
Definanziamento Tab. E	-12.000		

Come risulta dalla nota di variazione riferita al Ministero dell'economia (A.S. 1210/2-bis) per l'anno 2009 si registra una diminuzione del Fondo di 2.272 milioni e pertanto la disponibilità risultante per lo stesso anno è di 77,8 milioni.

Si segnala anche che a valere sulle disponibilità del Fondo trovano utilizzo, a parziale copertura gli oneri, recati dai seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, (recante "Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 ottobre 2008, n. 166;

- decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 novembre 2008, n. 181;

- decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150 (recante "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008"), attualmente in corso di conversione (A.S. 1061)

Inoltre, si segnala che il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", in corso di conversione (A.S. 1197), reca la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di numerose missioni di spesa di ciascun Ministero per importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto stesso. Per quanto riguarda la Missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio", nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono previste riduzioni di 1.651.000 euro per il 2009, 5.333.000 per il 2010, 12.112.000 euro per il 2011. Di tali interventi non si tiene conto nei prospetti precedenti.

Il "Fondo per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico sinfoniche" è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), articolo 2, comma 393. La sua dotazione finanziaria è di 20 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, quindi pari al definanziamento proposto per il 2009 e il 2010. Il Fondo risulta quindi privo di risorse a partire dal 2009.

Il Fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è finalizzato a:

- contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996;
- contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

Articolo 3, commi 5-6

(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa – Tabella F)

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella *F* allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella

Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il **comma 5** dell'articolo 3 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella Tabella *F* del disegno di legge, la quale indica le quote degli oneri già autorizzati da leggi pluriennali di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio cui si riferisce la manovra e sugli anni successivi, fino all'anno terminale.

La Tabella *F* ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento delle leggi pluriennali di spesa destinata a gravare sugli esercizi successivi al primo, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge.

Quest'ultimo può invece essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella Tabella *D* o definanziamenti disposti nella Tabella *E*; qualora le leggi interessate siano esposte in Tabella *F*, l'importo ivi indicato tiene conto anche delle suddette variazioni.

Nel testo del disegno di legge finanziaria 2009 iniziale (A.C. 1713) gli importi iscritti in Tabella *F* ammontano complessivamente a 25.924,9 milioni per il 2009, 22.873,9 milioni per il 2010, a 18.691,3 milioni per il 2011 e a 81.003,7 milioni per il 2012 e gli anni successivi. **Durante l'esame alla Camera ed in sede referente al Senato la Tabella F non ha subito modificazioni.**

Gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella *F* del disegno di legge finanziaria, oltre a tenere conto, come accennato, dei rifinanziamenti in Tabella *D* e dei definanziamenti in Tabella *E* previsti dal disegno di legge in esame, scontano gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 realizzata con il D.L. n. 25 giugno 2008, n. 112.

In particolare, tra le variazioni degli stanziamenti, si segnalano: le riduzioni operate ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 10, del citato decreto n. 112/2008, che hanno

determinato, rispettivamente, riduzioni lineari alle dotazioni finanziarie delle missioni spesa per il triennio 2009-2011, e la trasformazione in riduzioni di spesa delle risorse accantonate e rese indisponibili per l'anno 2009 ai sensi del comma 507 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006); gli effetti derivanti da rimodulazioni operate dalle Amministrazioni a spese derivanti da fattore legislativo a seguito dell'ampliamento delle potenzialità della legge di bilancio nel modificare le dotazioni finanziarie dei programmi presenti all'interno delle singole missioni, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del medesimo D.L. n. 112.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni proposte dalla Tabella F determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa di 235 milioni per il 2009, di 305 milioni di euro per il 2010, e di 305 milioni per il 2011, a fronte di riduzioni di 845 milioni per il 2012 e anni successivi.

Le variazioni determinate direttamente dalla Tabella F attraverso lo spostamento negli anni delle risorse già disponibili hanno interessato le seguenti autorizzazioni di spesa:

Missione: Competitività e sviluppo delle imprese

Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica

Stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico

(Settore 2 – Interventi a favore delle imprese)

- Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, punto a): Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P): incremento di 260 milioni di euro per il 2009, di 355 milioni per il 2010 e per il 2011, riduzione di 220 milioni per il 2012 e anni successivi;
- Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, punto b): Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P) : riduzione di 25 milioni di euro per il 2009, di 25 milioni per il 2010 e per il 2011, riduzione di 300 milioni per il 2012 e anni successivi;
- Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, punto c): Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P) : riduzione di 25 milioni di euro per il 2010, di 25 milioni per il 2011 e riduzione di 325 milioni per il 2012 e anni successivi.

Qui di seguito si riporta un prospetto relativo alle citate autorizzazioni che hanno subito variazioni in seguito a rimodulazione.

(migliaia di euro)

L. 244/2007, art. 2, co. 181, punti a-c – Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P5-7)

	2009	2010	2011	2012 e succ.
BLGV	45.000	70.000	70.000	845.000
Rimodulazioni	+235.000	+305.000	+305.000	-845.000
<i>Disponibilità</i>	<i>280.000</i>	<i>375.000</i>	<i>375.000</i>	-

Il **comma 6** dell'articolo in esame prevede che, a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate dalle leggi riportate nella Tabella F, di cui al comma precedente, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno 2009 a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella.

Ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale. La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa. In ogni caso, i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Come già le leggi finanziarie precedenti, il disegno di legge finanziaria per il 2009 si avvale della predetta facoltà di limitare l'impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, espone in Tabella F, contrassegnando le disposizioni legislative espone nella tabella con i numeri 1, 2 o 3, i quali indicano:

- n. 1, che le quote degli anni 2009 ed esercizi successivi non sono
- impegnabili;
- n. 2, che le quote degli anni 2009 e successivi sono impegnabili al 50%;
- n. 3, che le quote degli anni 2009 e successivi sono interamente impegnabili già nell'esercizio 2009.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spese in annualità.

Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, nella Tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2009 si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare già nell'esercizio 2009 le risorse relative agli anni successivi, con la sola eccezione della legge n. 398/1998, recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (settore 27), per la quale le quote relative agli anni 2008 e successivi non sono impegnabili.

Analisi delle singole autorizzazioni legislative di spesa rimodulate dalla Tabella F

Legge n. 244/2007, art. 2, comma 181 – Programmi navali

	2009	2010	2011	2012 e succ.
BLGV	45.000	70.000	70.000	845.000
Rimodulazioni	+235.000	+305.000	+305.000	-845.000
<i>Disponibilità</i>	<i>280.000</i>	<i>375.000</i>	<i>375.000</i>	-

I programmi navali di cui alla citata legge n. 244/2007 si riferiscono, nello specifico, al Programma per la costruzione delle fregate FREMM, che prevede i seguenti contributi quindicennali:

- 20 milioni di euro per l' anno 2008;
- 25 milioni di euro per l' anno 2009;
- 25 milioni di euro per il 2010.

Precedentemente il finanziamento del programma FREMM era stato operato dall'art. 1, comma 95, della legge 266/05 (legge finanziaria 2006), che ha autorizzato contributi quindicennali per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregata europea multimissione), e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. Le risorse a tal fine destinate sono di 30 milioni di euro a decorrere 2006, cui si sono aggiunti 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Si segnala che precedentemente con l'articolo 6-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 4 maggio 2005, n. 80, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", era stato autorizzato lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2005, di 100 milioni per il 2006 e di 275 milioni per il 2007 (rinviando, per gli anni seguenti, a successive determinazioni in tabella D della legge finanziaria), per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative.

Pertanto, i contributi autorizzati si configurano, allo stato, nelle seguenti modalità:

(in milioni di euro)

	2006	2007	2008	2009	2010 e seguenti
L. 266/2005	30	30	30	30	30
(art. 1, co. 95)		30	30	30	30
			75	75	75
L. 244/2007			20	20	20
(art. 2, co. 181)				25	30
					25
TOTALE	30	60	155	180	205

Si segnala, infine, che il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", in corso di conversione (A.S. 1197), reca la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di numerose missioni di spesa di ciascun Ministero per importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto stesso. Per quanto riguarda la Missione "Competitività e sviluppo delle imprese", nello stato di previsione dello sviluppo economico, sono previste riduzioni di 1.124.000 euro per il 2009, 1.940.000 per il 2010, 3.368.000 euro per il 2011. Di tali riduzioni non si tiene conto nei prospetti precedenti.

Il programma per la costruzione delle fregate FREMM trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese, che ha riconosciuto l'esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell'ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine. L'accordo prevede la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la nostra. Delle fregate francesi, 8 saranno specializzate nella lotta subacquea e 9 nell'azione contro forze terrestri che saranno, quindi, predisposte per l'installazione ulteriore di una funzione di supporto "fuoco navale", per la quale è prevista un'artiglieria di medio calibro a lunga gittata. Delle fregate italiane 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 *General Purpose* predisposte per l'installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell'ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi. Il costo unitario medio di una fregata francese, tasse escluse ed alle condizioni economiche di gennaio 2003, è pari a 280 milioni di euro, mentre per la fregata italiana è pari a 350 milioni. Complessivamente il programma ha un costo per l'Italia di quattro miliardi di euro (i 350 milioni previsti per esemplare più 500 milioni di costi strutturali del programma), con un risparmio del 20% consentito dalla coproduzione con i francesi. La consegna contrattuale delle prime navi di serie di ogni Paese deve avvenire nel 2010, mentre le consegne delle navi successive si deve svolgere con un ritmo tale da completare la serie delle fregate entro il 2018 per la Francia, ed entro il 2017 per l'Italia. Nella dichiarazione si manifesta anche l'intenzione di aprire maggiormente il programma alla cooperazione europea.

Il 16 novembre 2005 i Ministeri della difesa di Italia e Francia hanno firmato l'accordo che consente l'avvio della prima parte del programma.

L'azienda incaricata della costruzione delle fregate italiane è l'Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. che è la Società sistemistica costituita da Fincantieri (49%) e Finmeccanica (51%).

TESTO A FRONTE

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 1

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446	
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
Articolo 45 <i>Disposizioni transitorie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.</p>	<p>1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.</p>
(...)	(...)

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 15

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:</p> <p>a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;</p> <p>b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.</p>	<p>17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:</p> <p>a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;</p> <p>b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2012.</p>
<p>18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi</p>	<p>18. È prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nella misura e alle</p>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.	condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.
(...)	(...)

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 39

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008.	658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità.
(...)	(...)

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 40, lett. a) e b)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:	703. <i>Identico:</i>
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi	a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
di natura sociale e socio-assistenziale;	di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;	b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4, 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;	c) <i>identica;</i>
d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.	d) <i>identica.</i>

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 41, lett. a), b), c), d), e) e f)

Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 77-bis	
<i>Patto di stabilità interno per gli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.	5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).	6. <i>Identico.</i>
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno	7. <i>Identico.</i>

Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 77-bis	
<i>Patto di stabilità interno per gli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).	
	7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
	7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale.
8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali	8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali

Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 77-bis	
<i>Patto di stabilità interno per gli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini</p> <p>dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.</p>	<p>nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.</p>
(...)	(...)
<p>19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.</p>	<p>19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.</p>
<p>20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p>	<p>20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può,</p>

Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 77-bis	
<i>Patto di stabilità interno per gli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p> <p>b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.</p>	<p>nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p> <p>b) <i>identica</i>.</p>
<p>21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.</p>	<p>21. <i>Identico</i>.</p>
	<p>21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata</p>

<p>Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112</p> <p><i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i></p>	
<p>Articolo77-bis</p> <p><i>Patto di stabilità interno per gli enti locali</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.</p>
(...)	(...)

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 42

Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 77-ter <i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
	5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
	5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
(...)	(...)

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 45

Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81	
<i>Disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 6	
<i>Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296 reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica</p>	<p>7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni interessati.</p>

Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 <i>Disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 6 <i>Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296 reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sovracomunale dei progetti.	
(...)	(...)

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 49, lett. a), b), c), d) e e)

Decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149	
<i>Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi</i>	
Articolo 1-bis	
<i>Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169</i>, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'<i>articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno</p>	<p>1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza.</p>

Decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149	
<i>Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi</i>	
Articolo 1-bis	
<i>Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
2008, n. 101.	
<p>2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.</p>	<p>2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.</p>
<p>3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono</p>	<p>3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono</p>

Decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149	
<i>Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi</i>	
Articolo 1-bis	
<i>Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.</p>	<p>titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici ovvero su base sportiva. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.</p>
<p>4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni sono aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149	
<i>Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi</i>	
Articolo 1-bis	
<i>Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.</p>	
<p>6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere <i>f)</i> e <i>g)</i> del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere <i>f)</i> e <i>g)</i> del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma</p>	<p>6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, l'articolo 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006 nonché le lettere <i>f)</i> e <i>g)</i> del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere <i>f)</i> e <i>g)</i> del</p>

Decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149	
<i>Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi</i>	
Articolo 1-bis	
<i>Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.	comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con	7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

Decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149	
<i>Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi</i>	
Articolo 1-bis	
<i>Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 12,70 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE per essere interamente destinate all'incremento del monte premi. Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti</p>	<p>modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 13,40 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE nella misura del 50 per cento, per essere interamente destinate all'incremento del monte premi e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle</p>

<p>Decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149</p> <p><i>Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi</i></p>	
<p>Articolo 1-bis</p> <p><i>Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
Commissioni parlamentari permanenti.	politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.
8. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008».	8. <i>Identico.</i>

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 50

Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59	
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>	
Articolo 4-bis	
<i>Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. <i>Comma abrogato dall'art. 1-bis, comma 6, D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2008, n. 184.</i></p>	
<p>2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107,</p>	<p>2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per</p>

Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59	
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>	
Articolo 4-bis	
<i>Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
allo stato ancora attive.	l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
3. E' abrogato il comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 2-bis
(*Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica*)

Comma 1

<p>Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112</p> <p><i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i></p>	
<p>Articolo 62</p> <p><i>Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p>	<p>1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma lettera e) e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.</p>
<p>1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al</p>	<p>2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.</p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 62	
<i>Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.</p>	
<p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.</p>	<p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le</p>

<p>Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112</p> <p><i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i></p>	
<p>Articolo 62</p> <p><i>Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
	<p>componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.</p>
<p>3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.</p>	<p><i>(vedi comma 11)</i></p>
	<p>4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.</p>
	<p>5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli</p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 62	
<i>Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.
	6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
	7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al precedente comma 3.
	8. Gli enti di cui al comma 2 allegano

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 62	
<i>Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni , dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».	9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: 'cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche' sono aggiunte le seguenti: 'nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate'.
	10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 62 <i>Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Ultimi dossier del Servizio Studi

71	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1197 “Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”
72	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009. Profili di competenza della Commissione difesa
73	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1209 e A.S. n. 1210 Disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2009-2011 Parti di competenza della 7ª Commissione permanente Edizione provvisoria
74	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” Edizione provvisoria
75	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della 13ª Commissione Edizione provvisoria
76	Dossier	“Documenti di bilancio 2009 Parti di interesse per l'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni”
77	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della Commissione esteri
78	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)
79	Documentazione di base	La sicurezza degli edifici scolastici
80	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1230 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali Edizione provvisoria
81	Dossier	Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Dossier di inizio della XVI legislatura
82	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1260 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".